

Vademecum sulle misure di prevenzione di cui al Regolamento 2025/40 sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio

Indice

Lettera Presidente CONAI.....	4
Premessa	4
1. Inquadramento normativo	4
1.1. Dalla Direttiva al Regolamento	4
1.2. Ambito di applicazione del Regolamento	6
1.3. Immissione sul mercato	8
2. Le misure di sostenibilità: misure di prevenzione e criteri per la progettazione degli imballaggi	9
2.1. Riduzione al minimo degli imballaggi	9
2.1.1. Obiettivi di riduzione al minimo	9
2.1.2. Campo di applicazione	9
2.1.3 Scadenze e termini	9
2.1.4 Contenuto della misura	9
2.1.5 Esenzioni dalla misura	10
2.1.6 Mezzi di prova – Dichiarazione di conformità	11
2.2. Riutilizzo e ricarica	15
2.2.1 Obiettivi di riutilizzo	15
2.2.2 Campo di applicazione*	15
2.2.3 Scadenze e termini	16
2.2.4 Contenuto della misura	16
2.2.5 Esenzioni dalla misura	19
2.2.6 Mezzi di prova - Dichiarazione di conformità UE	22
2.3. Ricarica	24
2.3.1. Obiettivi di ricarica	24
2.3.2. Campo di applicazione	25
2.3.3. Scadenze e termini	25
2.3.4. Contenuto della misura	26
2.3.5. Esenzioni dalla misura	26
2.3.6. Mezzi di prova – Dichiarazione di conformità UE	27

2.4 Riciclabilità.....	29
2.4.1 Obiettivi di riciclabilità	29
2.4.2 Campo di applicazione	29
2.4.3. Scadenze e termini	29
2.4.4 Contenuto della misura	31
2.4.5 Esenzioni dalla misura	33
2.4.6 Mezzi di prova - Dichiarazione di conformità UE	34
2.5 Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica	36
2.5.1 Obiettivi di contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica	36
2.5.2 Campo di applicazione	36
2.5.3 Scadenze e termini	36
2.5.4 Contenuto della misura	37
2.5.5 Esenzioni dalla misura	38
2.5.6 Mezzi di prova – dichiarazione di conformità UE	39
2.6 Sostanze pericolose.....	43
2.6.1 Obiettivi di riduzione delle sostanze pericolose negli imballaggi	43
2.6.2 Campo di applicazione	43
2.6.3 Scadenze e termini	43
2.6.4 Contenuto della misura	43
2.6.5 Esenzioni dalla misura	44
2.6.6 Mezzi di prova – Dichiarazione di conformità UE.....	45
2.7 Imballaggi compostabili	47
2.7.1 Obiettivi di immissione imballaggi compostabili	47
2.7.2 Campo di applicazione	47
2.7.3 Scadenze e termini	47
2.7.4 Contenuto della misura	48
2.7.5 Esenzioni dalla misura	48
2.7.6 Mezzi di prova – dichiarazione di conformità UE	48
3. Altri obblighi	51
3.1. Materie prime a base biologica negli imballaggi in plastica	51
3.1.1. Obiettivo dell’uso di materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica.....	51
3.1.2. Campo di applicazione	51
3.1.3. Scadenze e termini	51

3.1.4. Contenuto della misura	51
3.1.5. Esenzioni dalla misura	52
3.1.6. Mezzi di prova	52
3.2 Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio	52
3.2.1. Obiettivi di restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio	52
3.2.2. Campo di applicazione	52
3.2.3. Scadenze e termini	53
3.2.4. Contenuto della misura	53
3.2.5. Esenzioni dalla misura	56
3.2.6. Mezzi di prova	56
3.3 Etichettatura	57
3.3.1. Obiettivi dell'etichettatura armonizzata	57
3.3.2. Campo di applicazione	57
3.3.3. Scadenze e termini	57
3.3.4. Contenuto della misura	58
3.3.5. Esenzioni dalla misura	59
3.2.6. Mezzi di prova	59
4. Box di approfondimento	64
4.1 Dichiarazione di conformità UE	64
4.2 Borse di plastica	67
4.3 Definizione di "microimpresa"	68
4.4 Differenza tra "atti delegati" e "atti di esecuzione UE"	68
5. Definizioni	70
6. FAQ	79
7. Allegati previsti dal Regolamento 2025/40	109

Lettera Presidente CONAI



Premessa

Molti aspetti sono demandati alla legislazione secondaria, pertanto, il documento potrà subire modifiche sulla base delle decisioni politiche.

Qui sarà inserita una timeline grafica riassuntiva che descrive le principali scadenze per le imprese relative agli obblighi previsti dalle misure di prevenzione e dai criteri per la progettazione degli imballaggi.

1. Inquadramento normativo

1.1. Dalla Direttiva al Regolamento

Il Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 e la Direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (di seguito il **Regolamento 2025/40**) è adottato con lo scopo di sostituire l'attuale quadro normativo frammentario delle singole legislazioni nazionali in materia di imballaggi con un quadro normativo uniforme e direttamente applicabile agli Stati Membri senza che sia necessario recepirlo nel diritto nazionale. Da qui la scelta del legislatore europeo di preferire un Regolamento alla Direttiva¹.

Il Regolamento 2025/40, infatti:

¹ Il Regolamento è direttamente applicabile nell'ordinamento dei singoli Stati Membri, la Direttiva, invece, fissa obiettivi che i singoli Stati Membri devono raggiungere con gli strumenti che ritengono più opportuni adottare.

- prevede misure, concernenti l'intero ciclo di vita degli imballaggi, che contribuiscono al funzionamento efficiente del mercato interno;
- armonizza le normative nazionali, considerando la riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente e sulla salute umana.

Il Regolamento 2025/40 quindi, abroga la [Direttiva 94/62/CE](#) che fissava, ad esempio, prescrizioni sui requisiti essenziali relativi alla composizione degli imballaggi, alla loro riutilizzabilità e riciclabilità, stabilendo obiettivi di recupero e riciclaggio; inoltre, a seguito dell'adozione del nuovo Regolamento 2025/40, subiscono modifiche il [Reg. \(UE\) 2019/1020](#) del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la [Direttiva \(UE\) 2019/904](#) del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (SUP).

L'obiettivo primario del Regolamento 2025/40 è quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente attraverso:


- la riduzione dell'immissione al consumo di determinati imballaggi;
- la diminuzione della produzione dei rifiuti di imballaggio.

Le disposizioni normative introdotte nel Regolamento 2025/40 contribuiscono alla transizione verso un'economia circolare in linea con gli obiettivi del *Green Deal* europeo e del piano d'azione per l'economia circolare (PAEC).

In particolare, la risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021, sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare, ha invitato la Commissione UE ad adottare una proposta legislativa che stabilisca strumenti idonei al fine di:

- rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030;
- ridurre gli imballaggi eccessivi, anche nel commercio elettronico;
- aumentare il contenuto di materiale riciclato negli imballaggi;
- eliminare gradualmente le sostanze pericolose e nocive negli imballaggi;
- promuovere il riutilizzo degli imballaggi;

Per raggiungere tali finalità, il Regolamento 2025/40 stabilisce, quindi, una serie di misure di prevenzione alla fonte, di riduzione del ricorso alle risorse primarie e di riciclaggio che si analizzeranno nel presente documento.



1.2. Ambito di applicazione del Regolamento

Il Regolamento 2025/40 si applica:

- a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato e dal contesto in cui sono usati;
- a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto da cui provengono: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici;
- a tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea.

Il Regolamento 2025/40 lascia impregiudicate le disposizioni, ad esempio, della [Direttiva 2008/98/CE](#) per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi, come pure le prescrizioni

normative dell'Unione relative alla sicurezza, alla qualità, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati e le prescrizioni in materia di trasporto. Qualora il Regolamento 2025/40 confligga però con la [Direttiva 2008/68/CE](#) relativa al trasporto interno di merci pericolose, quest'ultima prevale.

La [Direttiva \(UE\) 2019/904](#) impone agli Stati membri di adottare misure per ridurre il consumo di determinati prodotti di plastica monouso, comprese restrizioni di mercato; tali restrizioni di mercato dovrebbero applicarsi e prevalere su eventuali disposizioni contrastanti del Regolamento 2025/40.

Pertanto, in caso di conflitto tra la [Direttiva \(UE\) 2019/904](#) e il Regolamento 2025/40, la [Direttiva \(UE\) 2019/904](#) dovrebbe prevalere per quanto attiene al suo ambito di applicazione. Più precisamente, il Regolamento 2025/40 prevede una restrizione all'immissione sul mercato dei prodotti di plastica elencati nell'allegato V, punto 3, mentre la [Direttiva \(UE\) 2019/904](#) consente agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conseguire una riduzione del consumo di tali prodotti di plastica monouso. Poiché le misure nazionali di attuazione a norma della [Direttiva \(UE\) 2019/904](#) possono essere meno restrittive di un divieto di immissione sul mercato, il Regolamento 2025/40 dovrebbe prevalere sulla [Direttiva \(UE\) 2019/904](#) per quanto riguarda i prodotti che rientrano nella definizione di imballaggio, al fine di incrementare la riduzione degli imballaggi di plastica monouso e ridurre la quantità di imballaggi di plastica monouso nell'ambiente. Di conseguenza, gli Stati membri non dovrebbero poter adottare una deroga al divieto di immissione sul mercato di imballaggi in polistirene espanso di cui alla [Direttiva \(UE\) 2019/904](#). A tale fine, è stata modificata di conseguenza la [Direttiva \(UE\) 2019/904](#).²

Si segnala, inoltre, che alcuni dettagli riferiti a specifici obiettivi e a specifiche misure previste dal Regolamento 2025/40, sono rimandati alla definizione di decreti attuativi e di atti di esecuzione che la Commissione Europea dovrà adottare entro determinate date indicate di volta in volta nel testo dei singoli criteri (si veda la timeline in premessa).

² Articolo 67 del Regolamento 2025/40

1.3. Immissione sul mercato

All'interno degli Stati membri, un imballaggio è immesso sul mercato solo se è conforme al Regolamento 2025/40, dopo che lo stesso possa considerarsi applicabile, ossia a decorrere dal 12 agosto 2026. L'immissione sul mercato si dovrebbe considerare avvenuta quando l'imballaggio è stato messo a disposizione per la prima volta sul mercato dell'Unione, essendo fornito dal fabbricante o dall'importatore per la distribuzione, il consumo o l'uso nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. Pertanto, gli imballaggi già immessi sul mercato dell'Unione prima della data di applicazione dei requisiti pertinenti e immagazzinati da distributori, compresi rivenditori e grossisti, non dovrebbero essere tenuti a soddisfare i requisiti stabiliti dal Regolamento 2025/40³.

³ Si veda considerando n. 14 del Regolamento 2025/40 per cui "Gli imballaggi dovrebbero essere immessi sul mercato solo se soddisfano le prescrizioni di sostenibilità e quelle in materia di etichettatura stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso. L'immissione sul mercato dell'imballaggio si dovrebbe considerare avvenuta quando l'imballaggio è stato messo a disposizione per la prima volta sul mercato dell'Unione, essendo fornito dal fabbricante o dall'importatore per la distribuzione, il consumo o l'uso nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. Pertanto, gli imballaggi già immessi sul mercato dell'Unione prima della data di applicazione dei requisiti pertinenti e immagazzinati da distributori, compresi rivenditori e grossisti, non dovrebbero essere tenuti a soddisfare le prescrizioni di sostenibilità e quelle in materia di etichettatura stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso".

2. Le misure di sostenibilità: misure di prevenzione e criteri per la progettazione degli imballaggi

Nell'attesa della pubblicazione degli atti delegati, le aziende sono incoraggiate a fare riferimento alle linee guida di design for recycling sviluppate dalle associazioni di categoria, in particolare quelle europee e quelle proposte dagli Stati membri.

2.1. Riduzione al minimo degli imballaggi

Il testo del presente paragrafo fa riferimento al contenuto dell'art. 10 del Regolamento 2025/40, altri riferimenti normativi saranno debitamente segnalati attraverso una nota.

2.1.1. Obiettivi di riduzione al minimo

Ridurre peso e volume dell'imballaggio al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito, al fine di generare un minor impatto ambientale.

2.1.2. Campo di applicazione

Tutti gli imballaggi a prescindere dal materiale, con particolare attenzione alla limitazione dello spazio vuoto negli imballaggi multipli e in quelli per il trasporto, compresi quelli per il commercio elettronico.

2.1.3 Scadenze e termini

Dall' 1° gennaio 2030.

2.1.4 Contenuto della misura

Il fabbricante o l'importatore deve provvedere affinché l'imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito, in

coerenza con i criteri di prestazione di cui all'Allegato IV del Regolamento 2025/40 relativo alla metodologia di valutazione della riduzione al minimo degli imballaggi.

Non devono essere immessi sul mercato gli imballaggi che presentano caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto (comprese doppie pareti, falsi fondi, strati non necessari ad assolvere la funzione principale). Per rispettare le prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi, è opportuno prestare particolare attenzione alla limitazione dello spazio vuoto negli imballaggi multipli e in quelli per il trasporto, compresi quelli per il commercio elettronico.

2.1.5 Esenzioni dalla misura

Gli imballaggi immessi sul mercato possono **non** rispettare il contenuto di tale misura se:

- l'imballaggio è protetto da un disegno o modello comunitario a norma del [Regolamento \(CE\) n. 6/2002](#) del Consiglio su disegni e modelli comunitari, da disegni o modelli che rientrano nell'ambito di applicazione della [Direttiva 98/71/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, come anche da accordi internazionali che hanno effetto in uno degli Stati membri;
- la forma è un marchio che rientra nell'ambito di applicazione del [Regolamento \(UE\) 2017/1001](#) del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione Europea o della [Direttiva \(UE\) 2015/2436](#) del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di marchi di impresa, compresi marchi registrati ai sensi di accordi internazionali che hanno effetto in uno degli Stati membri. Tali esenzioni elencate all'art. 10 del Regolamento 2025/40 in tema di riduzione al minimo degli imballaggi si applicano solo ai disegni e modelli e ai marchi protetti prima dell'11 febbraio 2025 e solo qualora l'applicazione di tali prescrizioni possa incidere:
 - i) sulla progettazione dell'imballaggio in un modo tale da alterarne la novità o il carattere individuale, o
 - ii) sul marchio in un modo tale che il marchio non sia più in grado di contraddistinguere il prodotto recante il marchio da quelli di altre imprese.

- il prodotto imballato o la bevanda appartiene a indicazioni geografiche protette a norma di atti legislativi dell'Unione, compresi il [Regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) per il vino e il [Regolamento \(UE\) n. 2019/787](#) per le bevande spiritose, o il [Regolamento \(UE\) 2023/2411](#) per i prodotti artigianali e industriali, o rientra nei regimi di qualità di cui al [Regolamento \(UE\) 2024/1143](#).

2.1.6 Mezzi di prova – Dichiarazione di conformità

La conformità dell'imballaggio immesso sul mercato alle prescrizioni dell'art. 10, commi 1 e 2, sulla riduzione al minimo degli imballaggi è dimostrata dalla documentazione tecnica contenuta nell'Allegato VII del Regolamento 2025/40.

Il fabbricante redige la documentazione tecnica e compila una dichiarazione scritta di conformità, prevista all'Allegato VIII del Regolamento 2025/40, che lascia a disposizione delle autorità nazionali, insieme alla documentazione tecnica, per cinque anni dopo l'immissione sul mercato dell'imballaggio monouso e per dieci anni dalla data in cui l'imballaggio riutilizzabile è stato immesso sul mercato (punto 4 dell'Allegato VII).

Il fabbricante redige la documentazione tecnica che contiene i seguenti elementi⁴:

- a) una spiegazione delle specifiche tecniche, delle norme e delle condizioni utilizzate per valutare l'imballaggio sulla base dei criteri di prestazione e della metodologia di cui all'allegato IV;
- b) l'individuazione delle prescrizioni di progettazione che impediscono un'ulteriore riduzione del peso o del volume dell'imballaggio, per ciascuno dei criteri di prestazione suddetti;
- c) risultati di prove, studi o altre fonti pertinenti, come la modellizzazione e simulazioni, utilizzati per valutare il volume o il peso minimo necessario dell'imballaggio.

La documentazione deve:

⁴ Per gli imballaggi riutilizzabili, la valutazione della conformità alle prescrizioni tiene conto della funzione degli imballaggi riutilizzabili di cui all'articolo 11.

- permettere di valutare la conformità degli imballaggi alle prescrizioni pertinenti e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi di non conformità;
- precisare le prescrizioni applicabili;
- illustrare, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento degli imballaggi.

La documentazione tecnica contiene, inoltre, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- a) una descrizione generale degli imballaggi e dell'uso cui sono destinati;
- b) progetti di massima, piani di fabbricazione e materiali dei componenti;
- c) descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni, degli schemi e del funzionamento degli imballaggi;
- d) un elenco che riporta:
 - i) le norme armonizzate di cui all'articolo 36, applicate in tutto o in parte;
 - ii) le specifiche comuni di cui all'articolo 37, applicate in tutto o in parte;
 - iii) le altre specifiche tecniche pertinenti utilizzate ai fini delle misurazioni o dei calcoli;
 - iv) nel caso di norme armonizzate e/o specifiche comuni applicate solo in parte, un'indicazione delle parti che sono state applicate;
 - v) nel caso di norme armonizzate e/o specifiche comuni non applicate, una descrizione delle soluzioni adottate per rispettare le prescrizioni di cui al punto 1;
- e) una descrizione qualitativa del modo in cui sono state effettuate le valutazioni di cui agli articoli 6, 10 e 11;
- f) le relazioni sulle prove.

NOTA BENE

- Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di preparare o aggiornare, se del caso, norme armonizzate che stabiliscano la metodologia per il calcolo e la misurazione della conformità alle prescrizioni relative alla riduzione al minimo degli imballaggi di cui al Regolamento 2025/40. Per i tipi e i formati di imballaggio più comuni, tali norme dovrebbero specificare i limiti massimi adeguati di peso e di volume e, se del caso, lo spessore del materiale e lo spazio vuoto massimo.

Tabella di sintesi

Riduzione al minimo degli imballaggi	
Rif. normativo	Art. 10 - Riduzione al minimo degli imballaggi
Soggetto obbligato	Fabbricante o importatore
Termine (entro quando)	Entro il 1° gennaio 2030
Obbligo	<ul style="list-style-type: none"> • Imballaggio ottimizzato in peso e volume. • Rispetto dei criteri di prestazione previsti dall'Allegato IV.
Criterio	Entro il 12 febbraio 2027 ci saranno nuove norme europee che stabiliranno la metodologia per il calcolo e la misurazione della conformità alle prescrizioni relative alla riduzione al minimo degli imballaggi di cui al Regolamento 2025/40. ⁵
Mezzi di prova	Il fabbricante: <ul style="list-style-type: none"> • redige la documentazione tecnica di cui all'All. VII e di cui all'art. 10, paragrafo 4; • compila una dichiarazione scritta di conformità. Vedi par. dedicato
Esenzioni	Vedi par. dedicato che riprende il paragrafo 2 dell'art. 10
Sanzioni	Di competenza di ogni Stato membro dell'UE
Chi controlla	Di competenza di ogni Stato membro dell'UE

⁵ Art. 10, paragrafo 3 del Regolamento 2025/40

Box approfondimento

Imballaggio eccessivo	
Rif. normativo	Art. 24
Soggetto obbligato	Operatore economico che riempie in imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico
Termine (entro quando)	<ul style="list-style-type: none"> • Entro il 1° gennaio 2030 o 3 anni dopo⁶ l'entrata in vigore degli atti delegati (per l'obbligo di proporzione dello spazio vuoto non superiore al 50%, art. 24, paragrafo 1). • Entro il 12 febbraio 2028⁷ (per l'obbligo di riempimento affinché lo spazio vuoto sia ridotto al minimo necessario, art. 24, paragrafo 4).
Obbligo	Proporzione dello spazio vuoto non superiore al 50% (art. 24, paragrafo 1) e spazio vuoto ridotto al minimo per necessario per garantire la funzionalità dell'imballaggio, compresa la protezione del prodotto (art. 24, paragrafo 4)
Criterio	<ul style="list-style-type: none"> • Entro il 12 febbraio 2028, atti di esecuzione per stabilire la metodologia di calcolo della proporzione dello spazio vuoto di cui al paragrafo 1 dell'art. 24. • Entro il 12 febbraio 2032 riesame della proporzione dello spazio vuoto (di cui al paragrafo 1 dell'art. 24) nonché delle esenzioni e possibilità di stabilire proporzioni dello spazio vuoto per gli imballaggi per la vendita, in particolare per giocattoli, cosmetici, kit fai-da-te e prodotti elettronici.
Mezzi di prova	In attesa dell'atto esecutivo che stabilirà la metodologia per il calcolo della proporzione dello spazio vuoto. ⁸
Esenzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Imballaggi per la vendita utilizzati come imballaggi per l'e-commerce • Imballaggi riutilizzabili utilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo (art. 24, paragrafo 5)
Sanzioni	Di competenza di ogni Stato membro dell'UE
Chi controlla	Di competenza di ogni Stato membro dell'UE

⁶ Nella bozza del regolamento 2025/40 era indicato che l'obbligo di porzione dello spazio vuoto massimo fosse rispettato entro il 1° gennaio 2030 o entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione.

⁷ Nella bozza del regolamento 2025/40 era indicato che l'obbligo di riempimento affinché lo spazio vuoto fosse ridotto del minimo necessario dovesse essere rispettato entro 36 mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

⁸ Il Regolamento 2025/40 stabilisce che lo **spazio vuoto** è la differenza tra il volume totale dell'imballaggio multiplo, dell'imballaggio per il trasporto o dell'imballaggio per il commercio elettronico e il volume dell'imballaggio per la vendita ivi contenuto; il Regolamento fornisce inoltre la definizione di "**proporzione dello spazio vuoto**": il rapporto tra lo spazio vuoto e il volume totale dell'imballaggio multiplo, dell'imballaggio per il trasporto o dell'imballaggio per il commercio elettronico.

I materiali di riempimento - ritagli di carta, cuscini d'aria, involucri a bolle d'aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene o trucioli di polistirolo espanso - sono considerati "spazio vuoto".

2.2. Riutilizzo e ricarica

Il testo del presente paragrafo fa riferimento al contenuto dell'art. 11 del Regolamento 2025/40, altri riferimenti normativi saranno debitamente segnalati attraverso una nota.

2.2.1 Obiettivi di riutilizzo

Immettere sul mercato imballaggi riutilizzabili con il fine di generare meno rifiuti di imballaggio e di conseguenza produrre un minor impatto ambientale. Il concetto di imballaggio riutilizzabile non è collegato solo alla progettazione degli imballaggi, che dovrebbe consentire il più alto numero possibile di rotazioni e mantenere i requisiti di sicurezza, qualità e igiene quando sono svuotati, scaricati, riempiti o ricaricati, ma anche alla creazione di sistemi di riutilizzo che rispettino le prescrizioni minime indicate dall'art. 27 e dall'Allegato VI del Regolamento 2025/40.

2.2.2 Campo di applicazione*

*AVVERTENZA: Si specifica che nella definizione del campo di applicazione sono stati esclusi gli articoli di imballaggio per i quali non sono previsti target di riutilizzo.

Imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto di prodotti all'interno dell'Unione, anche attraverso il commercio elettronico, sotto forma di pallet, scatole di plastica pieghevoli, scatole, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa secchi, fusti e taniche di qualsiasi dimensione e materiale, compresi i formati flessibili o pallet wrapping o cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet durante il trasporto.

Imballaggi multipli sotto forma di scatole, escluso il cartone, utilizzate al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un determinato numero di prodotti al fine di creare un'unità di stoccaggio o di distribuzione e imballaggi per la vendita di bevande alcoliche e analcoliche.

Imballaggi da asporto nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering contenenti bevande fredde o calde o alimenti pronti destinati al consumo immediato senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione⁹.

⁹ L'art. 29 del Regolamento stabilisce specifici obiettivi di riutilizzo in relazione agli imballaggi elencati nel punto 2.2.2.

2.2.3 Scadenze e termini

Entro il 12 febbraio 2027¹⁰ la Commissione adotta un atto delegato che stabilisce un numero minimo di rotazioni di cui alla lett. b) del paragrafo 2.2.4 seguente, per gli imballaggi riutilizzabili per i formati di imballaggio più frequentemente destinati al riutilizzo, tenendo conto di requisiti igienici e di altro tipo, quali la logistica.



Sul tema, un regime particolare è previsto per il **settore degli alimenti e delle bevande da asporto**; difatti, entro il 12 febbraio 2028 il distributore finale che svolge la sua **attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering** e che, utilizzando imballaggi da asporto, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande fredde o calde o alimenti pronti destinati al consumo immediato senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione, mediante il riempimento nel punto di vendita di un contenitore per asporto, offre ai consumatori l'opzione di imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo¹¹.

2.2.4 Contenuto della misura

L'imballaggio immesso sul mercato a decorrere dall'11 febbraio 2025 è considerato riutilizzabile se soddisfa le seguenti condizioni:

- a) è stato concepito, progettato e immesso sul mercato con l'obiettivo di essere riutilizzato più volte;
- b) è stato concepito e progettato per effettuare il maggior numero possibile di rotazioni in condizioni d'uso normalmente prevedibili;

¹⁰ Il testo della bozza del Regolamento indicava come termini entro cui pubblicare l'atto delegato in tema di numero di rotazioni dell'imballaggio "entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento" poi ha aggiunto un anno in più rispetto alla scadenza precedentemente fornita.

¹¹ L'art. 33 del Regolamento prevede un sistema di offerta di riutilizzo per il settore dell'asporto.

- c) soddisfa i requisiti in materia di salute dei consumatori, sicurezza e igiene;
- d) può essere svuotato o scaricato senza subire danni che ne impedirebbero l'ulteriore funzionamento e il riutilizzo;
- e) può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e di igiene applicabili, comprese quelle di sicurezza alimentare;
- f) può essere ricondizionato conformemente all'allegato VI, parte B, mantenendo la capacità di svolgere la funzione prevista;
- g) consente l'apposizione dell'etichettatura, nonché la fornitura di informazioni sulle proprietà del prodotto e sull'imballaggio stesso, comprese pertinenti istruzioni e informazioni per garantire la sicurezza, l'uso adeguato, la tracciabilità e la durata di conservazione del prodotto;
- h) può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato senza rischi per la salute e la sicurezza dei responsabili di dette operazioni; nonché
- i) quando è smaltito come rifiuto soddisfa le prescrizioni specifiche per gli imballaggi riciclabili di cui all'articolo 6 del Regolamento 2025/40.

Focus: Obiettivi di riutilizzo^{12*}

*Obiettivi calcolati per il periodo di un anno civile

Chi	Quando	Cosa
1) gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto di prodotti nel territorio dell'Unione, anche attraverso il commercio elettronico, sotto forma di pallet, scatole di plastica pieghevoli, scatole, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, secchi, fusti e taniche di qualsiasi dimensione e materiale, compresi i formati flessibili o	a decorrere dal 1° gennaio 2030	provvedono affinché almeno il 40 % in totale di tali imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

¹² L'art. 29 del Regolamento 2025/40 stabilisce specifici obiettivi di riutilizzo in relazione a determinate tipologie di imballaggi.

<p>pallet wrapping o cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet durante il trasporto.</p>		
<p>2) operatori economici di cui al punto 1)</p>	<p>a decorrere dal 1° gennaio 2040</p>	<p>si adoperano per utilizzare almeno il 70 % di tali imballaggi in formato riutilizzabile nell'ambito di un sistema di riutilizzo.</p>
<p>3) Gli operatori economici di cui al punto 1 della tabella (vedi punto 1 della parte esenzioni e deroghe) che utilizzano imballaggi (nei formati di cui al punto 1 della tabella) per il trasporto o per la vendita usati per il trasporto dei prodotti nel territorio dell'unione tra diversi siti in cui l'operatore svolge la sua attività o tra qualsiasi dei siti in cui l'operatore svolge la sua attività e i siti di qualsiasi impresa collegata o associata</p>	<p>a decorrere dal 1° gennaio 2030</p>	<p>provvedono affinché il 100 % in totale di tali imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.</p>
<p>4) Gli operatori economici di cui al punto 1 della tabella (vedi punto 2 della parte esenzioni e deroghe) che utilizzano imballaggi (nei formati di cui al punto 1 della tabella), al fine di consegnare prodotti a un altro operatore economico all'interno dello stesso Stato membro</p>	<p>a decorrere dal 1° gennaio 2030</p>	<p>provvedono affinché il 100 % in totale di tali imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.</p>
<p>5) gli operatori economici che utilizzano imballaggi multipli sotto forma di scatole, escluso il cartone, utilizzate al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un determinato numero di prodotti al fine di creare un'unità di stoccaggio o di distribuzione</p>	<p>a decorrere dal 1° gennaio 2030</p>	<p>provvedono affinché almeno il 10 % di tali imballaggi sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.</p>

6) operatori economici di cui al punto 5)	a decorrere dal 1° gennaio 2040	si adoperano per utilizzare almeno il 25 % di tali imballaggi in formato riutilizzabile nell'ambito di un sistema di riutilizzo.
7) distributore finale che mette a disposizione dei consumatori bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi per la vendita sul mercato nel territorio di uno Stato membro	a decorrere dal 1° gennaio 2030	garantisce che almeno il 10 % di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo
8) gli operatori economici che mettono a disposizione gli imballaggi di cui al punto 7)	a decorrere dal 1° gennaio 2040	si adoperano per mettere a disposizione almeno il 40 % di detti prodotti in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.
9) Distributore finale che svolge la sua attività nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering che utilizza imballaggi da asporto (art. 33 c. 5)	a decorrere dal 2030	si adoperano per offrire il 10 % dei prodotti in un formato di imballaggio riutilizzabile.

2.2.5 Esenzioni dalla misura

Esenzioni e deroghe

- In deroga al punto 1)*, gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto dei prodotti elencati al punto 1 della tabella sopra riportata, nel territorio dell'Unione tra diversi siti in cui l'operatore svolge la sua attività o tra i siti in cui l'operatore svolge la sua attività e i siti di qualsiasi altra impresa collegata o associata, (quale definita all'articolo 3 dell'allegato della [Raccomandazione 2003/361 della Commissione](#)) a decorrere dal 1° gennaio 2030, garantiscono che detti imballaggi siano riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo¹³.

***Attenzione: questa deroga equivale ad un obiettivo di riutilizzo al 100%**

¹³ Si veda art. 29, par. 2 del Regolamento 2025/40.

- In deroga al punto 1)*, gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita di cui al punto 1), usati per il trasporto di prodotti, anche per prodotti distribuiti attraverso il commercio elettronico, al fine di consegnare prodotti a un altro operatore economico all'interno dello stesso Stato membro, a decorrere dal 1° gennaio 2030 garantiscono che detti imballaggi siano riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo¹⁴.
- Gli obblighi di riutilizzo per gli imballaggi per il trasporto o per la vendita usati per il trasporto non si applicano agli imballaggi:
 - a) usati per il trasporto di merci pericolose ai sensi della [Direttiva 2008/68/CE](#);
 - b) usati per il trasporto di macchine di grandi dimensioni, di attrezzature e prodotti per i quali gli imballaggi sono progettati su misura per soddisfare i requisiti individuali dell'operatore economico che li ha ordinati;
 - c) in formato flessibile, usati per il trasporto, che sono a contatto diretto con gli alimenti e i mangimi quali definiti all'art. 2 e all'art. 3, punto 4 del [Regolamento \(CE\) n. 178/2002](#), o con ingredienti alimentari quali definiti all'art. 2, paragrafo 22), lettera f) nel [Regolamento \(UE\) n. 1169/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - d) sotto forma di scatole di cartone¹⁵.
- Gli obiettivi di riutilizzo stabiliti per gli imballaggi di bevande alcoliche e analcoliche non si applicano¹⁶:
- a) alle bevande considerate altamente deperibili a norma dell'articolo 24 del [Regolamento \(UE\) n. 1169/2011](#) nonché al latte e ai prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I, parte XVI, del [Regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) e ai prodotti vegetali sostitutivi del latte di cui ai codici NC 2202 9911 e 2202 9915 della nomenclatura combinata di cui all'Allegato I del [Regolamento \(CEE\) n. 2658/87](#);
- b) alle categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti 1, da 3 a 9, 11, 12, 15, 16 e 17, del [Regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#);

¹⁴ Si veda art. 29, par. 3 del Regolamento 2025/40.

¹⁵ Si veda art. 29 par. 4 del Regolamento 2025/40.

¹⁶ Si veda art. 29 par. 7 del Regolamento 2025/40.

- c) ai prodotti vitivinicoli aromatizzati definiti nel [Regolamento \(UE\) n. 251/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio;
- d) ai prodotti simili ai prodotti vitivinicoli e ai prodotti vitivinicoli aromatizzati ottenuti a partire da frutta diversa dall'uva e da ortaggi e ad altre bevande fermentate di cui al codice NC 2206 00;
- e) alle bevande alcoliche corrispondenti alla voce NC 2208.
- I distributori finali di imballaggi di bevande alcoliche e analcoliche sono esentati dal conseguire gli obiettivi di cui riutilizzo se, nel corso di un anno civile, hanno **una superficie di vendita non superiore a 100 m²**. Sulla base delle particolari condizioni della distribuzione finale e di alcuni settori manifatturieri, anche a livello nazionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare la soglia relativa alla superficie di vendita¹⁷.
- Gli Stati membri possono esentare i distributori finali dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di riutilizzo degli imballaggi di bevande alcoliche e non alcoliche se la loro superficie di vendita è situata su un'isola con meno di 2.000 abitanti o in un comune con una densità di popolazione inferiore a 54 abitanti/km². Tuttavia, tali obblighi si applicano a tutti i centri abitati/le località con più di 5.000 abitanti.¹⁸
- Gli stati membri possono consentire ai distributori finali di formare dei raggruppamenti al fine di adempiere agli obblighi di riutilizzo.
- Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di riutilizzo se nel corso di un anno civile:
 - a) hanno messo a disposizione sul mercato all'interno del territorio di uno Stato membro **non più di 1.000 kg di imballaggi**; e
 - b) rientrano nella **definizione di microimpresa** conformemente alle norme di cui alla [Raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione applicabile all'11 febbraio 2025.¹⁹.

¹⁷ Si veda art. 29 par. 10 del Regolamento 2025/40.

¹⁸ Si veda art. 29 par. 11 del Regolamento 2025/40.

¹⁹ Si veda art. 29 par. 13 del Regolamento 2025/40.

Sulla base delle particolari condizioni della distribuzione finale e di alcuni settori manifatturieri, anche a livello nazionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare le soglie di cui alla lettera a).

- Gli Stati membri possono esentare gli operatori economici dagli obblighi di riutilizzo per un periodo di 5 anni, alle seguenti condizioni:
 - a) lo Stato membro che concede l'esenzione supera di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio per materiale da raggiungere entro il 2025 e si prevede che superi di 5 punti percentuali l'obiettivo per il 2030, secondo la relazione pubblicata dalla Commissione tre anni prima di tale data;
 - b) lo Stato membro che concede l'esenzione è sulla buona strada per conseguire i rispettivi obiettivi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 43 e può dimostrare di aver raggiunto almeno il 3 % di prevenzione dei rifiuti entro il 2028 rispetto allo scenario di riferimento per il 2018;
 - c) gli operatori economici hanno adottato un piano aziendale di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti che contribuisce al conseguimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti.
- Il periodo di 5 anni può essere rinnovato dallo Stato membro in cui le condizioni sono soddisfatte²⁰.

2.2.6 Mezzi di prova - Dichiarazione di conformità UE

Per poter dimostrare che l'imballaggio è **“riutilizzabile”** bisognerà rispettare i requisiti previsti dall'atto delegato che verrà adottato entro il 12 febbraio 2027 che stabilirà un numero minimo di rotazioni.

La conformità alle prescrizioni in materia di **“riutilizzo”** è dimostrata dalle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all'allegato VII del Regolamento 2025/40 (si veda il paragrafo relativo alla procedura di valutazione della conformità).

²⁰ Si veda art. 29 par. 14 del Regolamento 2025/40.

NOTA BENE

- Gli operatori economici che mettono a disposizione imballaggi riutilizzabili per la prima volta nel territorio di uno Stato membro garantiscono **l'esistenza di un sistema di riutilizzo** di detti imballaggi che comprenda un incentivo ad assicurare la raccolta, in tale Stato membro, e che soddisfi le prescrizioni di cui all'Allegato VI. Tale disposizione può considerarsi rispettata dagli attuali sistemi di riutilizzo eventualmente già esistenti ed operativi negli Stati membri²¹.
- Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili partecipano a uno o più sistemi di riutilizzo e garantiscono che i sistemi di riutilizzo in cui sono inclusi gli imballaggi riutilizzabili siano conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VI, parte A (**Prescrizioni relative ai sistemi di riutilizzo**) e che tali imballaggi siano ricondizionati conformemente all'allegato VI, parte B, prima di renderli nuovamente disponibili all'uso da parte degli utilizzatori finali (**Ricondizionamento**)²².
- Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili possono designare terzi responsabili di uno o più sistemi comuni di riutilizzo.
- Qualora gli operatori economici abbiano nominato un terzo di cui al punto precedente, gli obblighi di cui al presente articolo sono adempiuti dai terzi per loro conto.
- Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili in sistemi a circuito chiuso in conformità delle prescrizioni di cui all'allegato VI sono tenuti a restituire l'imballaggio a uno o più punti di raccolta identificati dai partecipanti al sistema e approvati dal gestore del sistema.
- I distributori finali che svolgono la loro attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering che utilizzano imballaggi da asporto dovranno altresì informare i consumatori finali presso il punto di vendita, mediante pannelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, della possibilità di ottenere i beni in imballaggi riutilizzabili e dovranno offrire i beni destinati a riempire un imballaggio riutilizzabile a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto all'unità di vendita costituita dai medesimi beni e da un imballaggio monouso.

²¹ L'art. 26 del Regolamento 2025/40 stabilisce obblighi in materia di imballaggi riutilizzabili.

²² L'art. 27 del Regolamento 2025/40 stabilisce obblighi relativi ai sistemi di riutilizzo.

- I distributori finali di cui ai punti precedenti sono esentati dall'applicazione dell'art. 33 del Regolamento 2025/40 se rientrano nella definizione di microimpresa di cui alla [Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione](#).

TABELLA DI SINTESI

Riutilizzo	
Rif. normativo	Art. 11 - Imballaggi Riutilizzabili
Soggetto obbligato	Fabbricante o importatore o distributore
Termine (entro quando)	Dall'11 febbraio 2025
Obbligo	Imballaggio riutilizzabile
Criterio	Si rimanda all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento 2025/40
Mezzi di prova	All. VII - Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità. Vedi par. dedicato
Esenzioni	/
Sanzioni	Di competenza di ogni Stato membro dell'UE
Chi controlla	Di competenza di ogni Stato membro dell'UE

2.3. Ricarica

Il testo del presente paragrafo fa riferimento al contenuto degli articoli **28** e **32** del Regolamento 2025/40, altri riferimenti normativi saranno debitamente segnalati attraverso una nota.

2.3.1. Obiettivi di ricarica

Per incentivare la prevenzione dei rifiuti di imballaggio la ricarica degli imballaggi deve essere considerata una misura specifica di prevenzione dei rifiuti che vale ed è necessaria ai fini del conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dal Regolamento 2025/40.

2.3.2. Campo di applicazione

La misura si applica ai distributori finali con una superficie di vendita superiore a 400 m² relativamente alle stazioni di ricarica sia per prodotti alimentari che per quelli non alimentari.

Obblighi di ricarica specifici sono stabiliti anche per il distributore finale che opera nel settore degli alimenti e delle bevande da asporto e che svolge attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering utilizzando imballaggi da asporto.

2.3.3. Scadenze e termini

A decorrere dal **1° gennaio 2030** i distributori finali con una superficie di vendita superiore a 400 m² si adoperano per destinare il 10 % di tale superficie di vendita alle stazioni di ricarica sia per i prodotti alimentari che per quelli non alimentari²³.

Entro il 12 febbraio 2027:

a) il distributore finale che svolge la sua attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi da asporto, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande fredde o calde garantisce ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire;

b) il distributore finale che svolge la sua attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi da asporto, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro alimenti pronti, garantisce ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire²⁴.

I distributori finali offrono i beni destinati a riempire il contenitore portato dal consumatore a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto all'unità di vendita costituita dai medesimi beni e da un imballaggio monouso e informano i consumatori finali presso il punto di vendita, mediante pannelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, della possibilità di ottenere i beni in un contenitore ricaricabile fornito dal consumatore.

²³ Si veda l'art. 28, par. 5 del Regolamento 2025/40.

²⁴ Si veda l'art. 32, par. 1 del Regolamento 2025/40.

2.3.4. Contenuto della misura

Qualora gli operatori economici offrano la possibilità di acquistare prodotti mediante ricarica, essi comunicano agli utilizzatori finali:

- a) i tipi di contenitori che possono essere utilizzati per acquistare i prodotti offerti mediante ricarica;
- b) le norme igieniche per la ricarica;
- c) la responsabilità dell'utilizzatore finale in relazione alla salute e alla sicurezza per quanto riguarda l'uso dei contenitori di cui alla lettera a).

Le norme relative alla ricarica sono regolarmente aggiornate e chiaramente esposte nei locali di ricarica o altrimenti comunicate agli utilizzatori finali.

Gli operatori economici che offrono la possibilità di acquistare prodotti mediante ricarica garantiscono che le stazioni di ricarica siano conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VI, parte C (**Prescrizioni relative alla ricarica**) e a tutte le prescrizioni stabilite in altri atti giuridici dell'Unione per la vendita di prodotti tramite ricarica.

Gli operatori economici che offrono la possibilità di acquistare prodotti mediante ricarica garantiscono che se imballaggi o contenitori sono messi a disposizione degli utilizzatori finali nelle stazioni di ricarica, tali imballaggi e tali contenitori non siano forniti gratuitamente se gli imballaggi non soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato VI o siano forniti nell'ambito di un sistema di deposito cauzionale e restituzione.

Gli operatori economici **possono rifiutare di riempire un contenitore fornito dall'utilizzatore finale** se non rispetta le prescrizioni comunicate dall'operatore economico, in particolare se lo ritengono **non igienico o non consono al cibo o alla bevanda** venduti.

Gli operatori economici non si assumono alcuna responsabilità per i problemi di igiene o di sicurezza alimentare che possono derivare dall'uso di contenitori forniti dall'utilizzatore finale.

2.3.5. Esenzioni dalla misura

Non sono previste esenzioni per la misura di sostenibilità: "Ricarica" perché la ricarica a differenza di altre misure non è un obbligo.

2.3.6. Mezzi di prova – Dichiarazione di conformità UE

La ricarica non è oggetto della procedura di valutazione della conformità.

NOTA BENE

- Qualora i consumatori portino il proprio contenitore al fine di essere riempito, i distributori finali (che svolgono la loro attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering) offrono loro i prodotti a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto alla vendita dell'unità di vendita costituita dal medesimo prodotto e da un imballaggio monouso.²⁵
- I distributori finali informano i consumatori finali presso il punto di vendita, mediante pannelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, della possibilità di ottenere i beni in un contenitore ricaricabile fornito dal consumatore²⁶.
- Se gli operatori economici offrissero la possibilità di acquistare prodotti con un sistema di ricarica dovrebbero garantire che le loro stazioni di ricarica rispettino determinate prescrizioni per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori. In questo contesto, se i consumatori usano i propri contenitori, gli operatori economici dovrebbero informarli in merito alle condizioni per la ricarica e l'utilizzo sicuri di tali contenitori. Per favorire la ricarica gli operatori economici non dovrebbero fornire imballaggi gratuiti o esenti da un sistema di deposito cauzionale e restituzione nelle stazioni di ricarica. Gli operatori economici dovrebbero essere esonerati dalla responsabilità per i problemi di sicurezza alimentare che potrebbero derivare dall'uso di contenitori forniti dai consumatori²⁷.

Prescrizioni relative alla ricarica

Le stazioni di ricarica devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) devono riportare informazioni chiare e precise sui seguenti aspetti:

²⁵ Si veda l'art. 32, par. 2 del Regolamento 2025/40.

²⁶ Si veda l'art. 32, par. 2 del Regolamento 2025/40.

²⁷ Si veda il considerandum (90) del Regolamento 2025/40.

- i) le norme igieniche che il contenitore dell'utilizzatore finale deve rispettare per poter usufruire della stazione di ricarica,
 - ii) i tipi di contenitori utilizzabili per acquistare prodotti mediante ricarica e le loro caratteristiche,
 - iii) i recapiti del distributore finale per garantire il rispetto delle norme igieniche stabilite dalla legislazione applicabile;
- b) devono contenere un dispositivo di misurazione o fornire mezzi analoghi per garantire all'utilizzatore finale l'acquisto di una determinata quantità di prodotto;
- c) il prezzo pagato dagli utilizzatori finali non include il peso del contenitore²⁸.

TABELLA DI SINTESI

Ricarica	
Rif. normativo	Art. 28 Obblighi relativi alla ricarica; Art. 32 Obbligo di ricarica per il settore degli alimenti e delle bevande da asporto
Soggetto obbligato	Fabbricante o distributore
Termine (entro quando)	<ul style="list-style-type: none"> • A decorrere dal 1^o gennaio 2030 i distributori finali con una superficie di vendita superiore a 400 m² si adoperano per destinare il 10 % di tale superficie di vendita alle stazioni di ricarica sia per i prodotti alimentari che per quelli non alimentari • Entro il 12 febbraio 2027 si applicano gli obblighi di ricarica per il settore degli alimenti e delle bevande da asporto
Obbligo	Imballaggio ricaricabile e obbligo di stazione di ricarica
Criterio	Vedi punto sopra "Prescrizioni relative alla ricarica"
Sanzioni	Di competenza di ogni Stato membro dell'UE
Chi controlla	Di competenza di ogni Stato membro dell'UE

²⁸ Si veda l'Allegato VI, parte C, del Regolamento 2025/40.

2.4 Riciclabilità

Il testo del presente paragrafo fa riferimento al contenuto dell'art. 6 del Regolamento 2025/40, altri riferimenti normativi saranno debitamente segnalati attraverso una nota.

2.4.1 Obiettivi di riciclabilità

Istituire misure che incoraggino i fabbricanti a immettere sul mercato imballaggi più riciclabili, aiutando in tal modo gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio.

2.4.2 Campo di applicazione

Tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'UE dovranno essere riciclabili.

2.4.3. Scadenze e termini

ALLEGATO II – tabella 3 - categorie e parametri per valutare la riciclabilità degli imballaggi

2030		2035			2038		
<i>Classe di prestazione di riciclabilità</i>	<i>Progettazione per il riciclaggio Valutazione della riciclabilità per unità, in termini di peso</i>	<i>Classe di prestazione di riciclabilità (per la progettazione e per il riciclaggio)</i>	<i>Progettazione per il riciclaggio Valutazione della riciclabilità per unità, in termini di peso</i>	<i>Classe di prestazione di riciclabilità (per la valutazione "riciclato su scala")</i>	<i>Classe di prestazione di riciclabilità</i>	<i>Progettazione per il riciclaggio Valutazione e della riciclabilità per unità, in termini di peso</i>	<i>Classe di prestazione di riciclabilità (per la valutazione "riciclato su scala")</i>
Classe A	Superiore o uguale al 95 %	Classe A	Superiore o uguale al 95 %	Classe A riciclato su scala	Classe A	Superiore o uguale al 95 %	Classe A riciclato su scala
Classe B	Superiore o uguale all'80 %	Classe B	Superiore o uguale all'80 %	Classe B riciclato su scala	Classe B	Superiore o uguale all'80 %	Classe B riciclato su scala
Classe C	Superiore o uguale al 70 %	Classe C	Superiore o uguale al 70 %	Classe C riciclato su scala	Classe C NON PUÒ ESSERE	Superiore o uguale al 70 %	Classe C riciclato su scala

					IMMES SO SUL MERCATO	
TECNICAMENTE NON RICICLABILE	Inferiore al 70 %	TECNICAMENTE NON RICICLABILE	Inferiore al 70 %	NON RICICLATO SU SCALA (al di sotto delle soglie di cui all'articolo 3, punto 39).	TECNICAMENTE NON RICICLABILE	NON RICICLATO SU SCALA (al di sotto delle soglie di cui all'articolo 3, punto 39).

A decorrere dal **1° gennaio 2030** (o se posteriore da 24 mesi dopo la data di entrata in vigore di futuri atti delegati che stabiliscono criteri di prestazioni per il riciclaggio e classi di prestazione di riciclabilità) tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere progettati per il riciclaggio dei materiali secondo i criteri definiti dalla Commissione Europea attraverso la legislazione secondaria (attesi entro il 1 gennaio 2028) in modo da consentire che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente rispetto al materiale originale per poter essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie (art. 6, par. 2, lett. a) in conformità anche con quanto stabilito dai criteri di progettazione per il riciclaggio e le classi di prestazione di riciclabilità che saranno stabilite da futuri atti delegati UE.

A decorrere dal **1° gennaio 2035** (o per quanto riguarda la prescrizione relativa al riciclato su scala, dal 1° gennaio 2035 o da cinque anni dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione con cui la Commissione dovrà stabilire la metodologia per la valutazione del riciclato su larga per categoria di imballaggio) tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili nel senso che quando diventano rifiuto possono essere oggetto di raccolta differenziata e smistati in flussi di rifiuti specifici senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti e riciclati su scala (art. 6, par. 2, lett. b).

Entro il **1° gennaio 2030** (o 24 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti delegati di cui all'art. 6 paragrafo 4 se tale data è posteriore²⁹) gli imballaggi che non sono riciclabili secondo le classi A,

²⁹ Il paragrafo 4 dell'art. 6 stabilisce che entro il 1° gennaio 2028 la Commissione UE integra il Regolamento 2025/40 mediante la previsione di:

a) criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazione di riciclabilità sulla base della tabella 3 dell'allegato II e dei parametri elencati nella tabella 4 dell'allegato II per le categorie di imballaggio elencate nella tabella 1 del medesimo allegato;

B o C di cui alla tabella 3 dell'Allegato II del Regolamento 2025/40 (sopra riportata) non potranno essere immessi sul mercato. Entro, invece, il **1° gennaio 2038** gli imballaggi che non potranno essere riciclabili secondo le classi A o B di cui alla tabella 3 dell'Allegato II del Regolamento 2025/40 non sono immessi sul mercato.

2.4.4 Contenuto della misura

Tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili: in prima battuta l'imballaggio dovrà essere progettato per il riciclaggio dei materiali in modo da consentire che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente rispetto al materiale originale per poter essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie (art. 6, par. 2, lett. a), mentre, in un secondo tempo, tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili nel senso che quando diventano rifiuto possono essere oggetto di raccolta differenziata e smistati in flussi di rifiuti specifici senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti e riciclati su scala³⁰ (art. 6, par. 2, lett. b).

Si attendono, tuttavia, diversi atti delegati da parte della Commissione UE che dovranno stabilire:

- entro il 1° gennaio 2028 criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazione di riciclabilità (art. 6 paragrafo 4);
- entro il 1° gennaio 2030 metodologia per la valutazione del riciclato su scala per categorie di imballaggio (art. 6 paragrafo 5).

Pertanto, dal 1° gennaio 2030 gli imballaggi che sono conformi agli atti delegati inerenti ai criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazione di riciclabilità (art. 6 paragrafo 4) sono

b) le modalità da seguire per effettuare la valutazione della prestazione di riciclabilità ed esprimerla in classi di prestazione di riciclabilità per unità di imballaggio, in termini di peso, compresi criteri specifici per il materiale e relativi all'efficienza della cernita per determinare se l'imballaggio debba essere considerato riciclabile ai sensi del paragrafo 2;

c) una descrizione, per ciascuna categoria di imballaggio elencata nella tabella 1 dell'allegato II, delle condizioni della conformità alle rispettive classi di prestazione di riciclabilità;

d) un quadro relativo alla modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 45, paragrafo 1, sulla base delle classi di prestazione di riciclabilità dell'imballaggio.

³⁰ Secondo l'articolo 3 n. (39) i "**rifiuti di imballaggio riciclati su scala**" sono: *rifiuti di imballaggio che sono oggetto di raccolta differenziata, cernita e riciclaggio in infrastrutture installate, mediante processi consolidati sperimentati in ambiente operativo che garantiscono, a livello di Unione, una quantità annua di materiale riciclato per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 2 dell'allegato II pari o superiore al 30 % per il legno e al 55 % per tutti gli altri materiali; sono compresi i rifiuti di imballaggio esportati dall'Unione ai fini della gestione dei rifiuti e che possono essere ritenuti atti a soddisfare le prescrizioni dell'articolo 53, paragrafo 11*

considerati conformi alla condizione di cui all'art. 6, par. 2, lett. a, e quindi possono essere immessi sul mercato in quanto sono stati progettati per il riciclaggio dei materiali in modo da consentire che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente rispetto al materiale originale per poter essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie.

Gli imballaggi che sono conformi agli atti delegati inerenti ai criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazione di riciclabilità (art. 6 paragrafo 4) ma anche agli atti di esecuzione emanati al fine di stabilire la metodologia per la valutazione del riciclato su scala per categoria di imballaggio (art. 6 paragrafo 5) sono considerati conformi ad entrambe le condizioni (art. 6, par. 2, lett. a e lett. b) e quindi sono imballaggi che possono essere immessi sul mercato in quanto sono stati progettati per il riciclaggio dei materiali in modo da consentire che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente rispetto al materiale originale per poter essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie e in quanto possono anche essere oggetto di raccolta differenziata e smistati in flussi di rifiuti specifici senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti e riciclati su scala.

Il fabbricante dell'imballaggio deve valutare la riciclabilità degli imballaggi sulla base degli atti delegati predisposti dalla Commissione UE; la riciclabilità degli imballaggi è espressa, in particolare, nelle classi di prestazione di riciclabilità A, B o C di cui alla tabella 3 dell'Allegato II del Regolamento 2025/40 riportata sotto.

La riciclabilità degli imballaggi è espressa mediante le classi di prestazione A, B e C a partire dal 2030 la prestazione di riciclabilità si basa sui criteri di progettazione per il riciclaggio. I criteri di progettazione per il riciclaggio garantiscono la circolarità dell'utilizzo delle materie prime secondarie risultanti di qualità sufficiente per sostituire le materie prime primarie.

La valutazione basata sui criteri di progettazione per il riciclaggio è effettuata per ciascuna categoria di imballaggio elencata nella tabella 1, tenendo conto della metodologia definita all'articolo 6, paragrafo 4, e ai relativi atti delegati, oltre che dei parametri stabiliti nella tabella 4. Dopo aver valutato la rispondenza ai criteri di progettazione per unità di imballaggio, si procederà alla classificazione nelle categorie A, B e C. Quando la classe di prestazione di riciclabilità di un'unità di imballaggio

risulta inferiore al 70 %, essa è considerata non conforme alle classi di prestazione di riciclabilità e pertanto l'imballaggio sarà considerato tecnicamente non riciclabile e la sua immissione sul mercato sarà vietata.

A partire dal 2035, alla valutazione della riciclabilità dell'imballaggio sarà aggiunto un nuovo fattore, la valutazione "riciclato su scala". Pertanto, è effettuata una nuova valutazione sulla base della quantità (peso) del materiale effettivamente riciclato per ciascuna categoria di imballaggio secondo la metodologia stabilita negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5. Le soglie relative alla quantità annua di materiale di imballaggio riciclato ai fini della conformità con la valutazione "riciclato su scala" saranno definite tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 3, punto 39)

NB. A partire dal 2030, le regole di modulazione del contributo ambientale da parte dei sistemi EPR dei singoli Stati membri dovranno tenere conto della classificazione degli imballaggi nelle categorie A, B e C.

2.4.5 Esenzioni dalla misura

Le prescrizioni in materia di riciclabilità fino al 2035 non si applicano:

- al confezionamento primario dei farmaci destinati al consumo umano inteso come “il contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trova a diretto contatto con il medicinale” (art. 1, punto 23) [Direttiva 2001/83/CE](#));
- al confezionamento primario del medicinale veterinario inteso come “il contenitore o qualsiasi altra forma di confezionamento a contatto diretto con il medicinale veterinario” (articolo 4, punto 25) [Reg. 2019/6](#));
- agli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medici disciplinati dal [Regolamento \(UE\) 2017/745](#) del Parlamento europeo e del Consiglio e per i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al [Regolamento \(UE\) 2017/746](#) del Parlamento europeo e del Consiglio;
- all'imballaggio esterno dei farmaci destinati al consumo umano inteso come imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario (art. 1, punto 24) [Direttiva 2001/83/CE](#) e

all'imballaggio esterno del medicinale veterinario inteso come imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario (articolo 4, punto 26) [Reg. 2019/6](#)) nei casi in cui detto imballaggio o confezionamento sia necessario per soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale;

- agli imballaggi sensibili al contatto per formule per lattanti e formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia nonché alimenti a fini medici speciali (art. 1, par. 1 lett. a), b) e c) del [Reg. 609/2013](#));
- imballaggi utilizzati per il trasporto di merci pericolose di cui alla [Direttiva 2008/68/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio;

agli imballaggi per la vendita fabbricati a partire da legno leggero, sughero, tessuto, gomma, ceramica o porcellana (anche se a tali imballaggi si applica comunque l'art. 6, paragrafo 8 del Regolamento 2025/40).

Entro il 2035 la Commissione rivaluterà le categorie di imballaggi di cui sopra.

2.4.6 Mezzi di prova - Dichiarazione di conformità UE

Il fabbricante dell'imballaggio deve valutare la riciclabilità degli imballaggi sulla base degli atti delegati UE emanati in tema di criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazione di riciclabilità (art. 6 paragrafo 4) e metodologia per la valutazione del raggiungimento dell'obiettivo di riciclo su larga scala fissato per la categoria di imballaggi prevista dalla tabella 3 dell'allegato II nella quale ricade l'imballaggio in esame.

La conformità alle prescrizioni in tema di riciclabilità (paragrafi 2 e 3 dell'art. 6) è dimostrata nella documentazione tecnica degli imballaggi conformemente all'allegato VII del Regolamento 2025/40 che deve essere redatta dal fabbricante dell'imballaggio (si veda il paragrafo relativo alla procedura di valutazione della conformità). Se un'unità di imballaggio comprende componenti integrati³¹, la valutazione della conformità rispetto ai criteri di progettazione per il riciclaggio e

³¹ La valutazione della riciclabilità deve essere unica nel caso di un imballaggio costituito da un unico componente o da un insieme di componenti integrati (ad esempio bottiglia con relativo tappo ed etichetta), mentre deve essere per ciascun componente nel caso di un imballaggio costituito da componenti separati. Per "componente separato" si intende il componente

alle prescrizioni di riciclabilità su scala tiene conto di tutti i componenti integrati. Una valutazione distinta è effettuata in relazione ai componenti integrati che possono separarsi gli uni dagli altri per effetto di sollecitazioni meccaniche durante il trasporto o la cernita.

TABELLA DI SINTESI

Imballaggi riciclabili	
Riferimento normativo	Art. 6
Soggetto obbligato	Fabbricante di imballaggi
Termine (entro quando)	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 1° gennaio 2030, tutti gli imballaggi devono essere progettati per il riciclaggio di qualità sufficiente, e quelli non riciclabili secondo le classi A, B o C non potranno essere immessi sul mercato. • Dal 1° gennaio 2035, gli imballaggi dovranno essere riciclabili e compatibili con la raccolta differenziata senza compromettere altri flussi di riciclo. • Entro il 1° gennaio 2038, potranno essere immessi sul mercato solo imballaggi riciclabili appartenenti alle classi A o B.
Obbligo	Tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili.
Criterio	Futuri atti delegati da parte della Commissione UE dovranno stabilire: -criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazione di riciclabilità (art. 6 paragrafo 4); -metodologia per la valutazione del riciclato su scala per categorie di imballaggio (art. 6 paragrafo 5).
Mezzi di prova	Il fabbricante dell'imballaggio deve valutare la riciclabilità degli imballaggi sulla base degli atti delegati UE e darne prova attraverso la documentazione tecnica conformemente alla procedura di cui all'allegato VII

di imballaggio dello stesso materiale o di materiale diverso dal corpo principale dell'unità di imballaggio, distinto dal corpo principale di detta dell'unità unità che di imballaggio, che è di materiale diverso, deve essere completamente e permanentemente smontato dal corpo principale dell'unità di imballaggio principale ed è generalmente scartato prima del corpo principale dell'unità di imballaggio e separatamente da esso, compresi e che contempla i componenti di imballaggio che possono essere separati gli uni dagli altri semplicemente per effetto di sollecitazioni meccaniche durante il trasporto o la cernita

Esenzioni	<ul style="list-style-type: none">• Confezionamento primario e imballaggio esterno dei farmaci destinati al consumo umano e del medicinale veterinario;• Imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medici e medico-diagnostici;• Imballaggi sensibili al contatto per formule per lattanti e formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia nonché alimenti a fini medici speciali;• Imballaggi utilizzati per il trasporto di merci pericolose;• Imballaggi per la vendita fabbricati a partire da legno leggero, sughero, tessuto, gomma, ceramica o porcellana.
Sanzioni	Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del Regolamento 2025/40
Chi controlla	Le autorità competenti dello Stato membro controllano il rispetto dei requisiti degli imballaggi previsti dal Regolamento 2025/40.

2.5 Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica

Il testo del presente paragrafo fa riferimento al contenuto dell'art. 7 del Regolamento 2025/40, altri riferimenti normativi saranno debitamente segnalati attraverso una nota.

2.5.1 Obiettivi di contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica

Incentivare l'aumento della quantità di materiale riciclato nella parte di plastica degli imballaggi e promuovere il mercato delle materie prime seconde.

2.5.2 Campo di applicazione

Tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato.

2.5.3 Scadenze e termini

Entro il **1° gennaio 2030** (o tre anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato, se posteriore si veda paragrafo 8 dell'art. 7) tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato

devono rispettare percentuali minime di contenuto di materiale riciclato da rifiuti di plastica post-consumo indicate all'art. 7, paragrafo 1.

Entro il **1° gennaio 2040** tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato dovranno invece contenere le percentuali minime di materiale riciclato indicate dall'art. 7, paragrafo 2.

2.5.4 Contenuto della misura

Entro il **1° gennaio 2030** (o tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8, se posteriore), tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato devono contenere la seguente percentuale minima di materiale riciclato ottenuto partendo dai rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell'allegato II del Regolamento 2025/40, calcolata come media per impianto di produzione e per anno:

- a) 30 % per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande,
- b) 10 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;
- c) 30 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
- d) 35 % per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c)³².

Entro il **1° gennaio 2040** tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di materiale riciclato ottenuto da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell'allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e per anno:

- a) 50 % per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande,

³² Art. 7, paragrafo 1 del Regolamento 2025/40

- b) 25 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande
- c) 65 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
- d) 65 % per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c)³³.

2.5.5 Esenzioni dalla misura

Le percentuali di contenuto minimo di materiale riciclato **non** si applicano:

- a) al confezionamento primario quale definito all'articolo 1, punto 23), della [Direttiva 2001/83/CE](#) e all'articolo 4, punto 25), del [Regolamento \(UE\) 2019/6](#);
- b) agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medici, di dispositivi esclusivamente destinati alla ricerca e di dispositivi oggetto di indagine di cui al [Regolamento \(UE\) 2017/745](#);
- c) agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al [Regolamento \(UE\) 2017/746](#);
- d) all'imballaggio esterno quale definito all'articolo 1, punto 24), della [Direttiva 2001/83/CE](#) e al confezionamento esterno quale definito all'articolo 4, punto 26), del [Regolamento \(UE\) 2019/6](#) nei casi in cui detto imballaggio o confezionamento sia necessario per soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale;
- e) agli imballaggi di plastica compostabile;
- f) agli imballaggi usati per il trasporto di merci pericolose ai sensi della [Direttiva 2008/68/CE](#);
- g) agli imballaggi di plastica sensibili al contatto per alimenti destinati esclusivamente ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e alimenti a fini medici speciali, nonché agli imballaggi per bevande e alimenti tipicamente usati per i bambini nella prima infanzia, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del [Regolamento \(UE\) n. 609/2013](#);

³³ Art. 7, paragrafo 2 del Regolamento 2025/40

h) agli imballaggi di forniture, componenti e componenti del confezionamento primario per la produzione di medicinali ai sensi della [Direttiva 2001/83/CE](#) e per i medicinali veterinari ai sensi del [Regolamento \(UE\) 2019/6](#) se tali imballaggi sono necessari per soddisfare le norme di qualità previste per i medicinali.

i) agli imballaggi di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nel caso in cui la quantità di contenuto riciclato comporti una minaccia per la salute umana e causi la non conformità dei prodotti imballati al [Regolamento \(CE\) n. 1935/2004](#);

l) a qualsiasi parte di plastica che rappresenti meno del 5 % del peso totale dell'intera unità di imballaggio.

2.5.6 Mezzi di prova – dichiarazione di conformità UE

La conformità alle prescrizioni in ordine al contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica è dimostrata dai fabbricanti o dagli importatori nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all'Allegato VII del Regolamento 2025/40 (si veda il paragrafo relativo alla procedura di valutazione della conformità).

NOTA BENE

- Il contenuto di materiale riciclato è recuperato da rifiuti di plastica post-consumo che:
 - a) sono stati raccolti all'interno dell'Unione sulla base del Regolamento 2025/40 e, a seconda dei casi, delle norme nazionali di recepimento della [Direttiva \(UE\) 2019/904](#) e della [Direttiva 2008/98/CE](#), oppure sono stati raccolti in un Paese terzo in conformità alle norme relative alla raccolta differenziata volte a promuovere un riciclo di alta qualità equivalenti a quelle cui fanno riferimento il Regolamento 2025/40, la [Direttiva \(UE\) 2019/904](#) e la [Direttiva 2008/98/CE](#), a seconda dei casi;
 - e
 - b) se del caso, sono stati riciclati in un impianto situato nell'Unione cui si applica la [Direttiva 2010/75/UE](#) oppure sono stati riciclati in un impianto situato in un Paese terzo cui si applicano le norme relative alla prevenzione e alla riduzione delle

emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno associate alle operazioni di riciclaggio; dette norme sono equivalenti a quelle relative ai limiti di emissione e ai livelli di prestazioni ambientali stabiliti in conformità della [Direttiva 2010/75/UE](#) e applicabili a un impianto stabilito nell'Unione che svolge la stessa attività; la suddetta condizione si applica solo nel caso in cui tali limiti e livelli sarebbero applicabili a un impianto situato nell'Unione che svolge la stessa attività di un impianto analogo situato in un Paese terzo.

- Entro il **31 dicembre 2026** la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto di materiale riciclato, recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo riciclati e recuperati all'interno dell'Unione, e il formato della documentazione tecnica di cui all'allegato VII. A tal fine, la Commissione tiene conto dell'uso di materie prime seconde di qualità sufficiente rispetto al materiale originale che possono essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie (paragrafo 8).
- Entro il **1° gennaio 2029** (o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione, se posteriore), il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto di materiale riciclato contenuto negli imballaggi sono conformi alle norme stabilite nell'atto di esecuzione (paragrafo 8).
- Entro il **31 dicembre 2026** la Commissione, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 8, secondo capoverso, adotta atti delegati (a norma dell'articolo 6, paragrafo 4) che integrano il Regolamento 2025/40 stabilendo criteri di sostenibilità per le tecnologie di riciclo della plastica. Ai fini dell'art.7, il contenuto di materiale riciclato è recuperato dai rifiuti di plastica post consumo che sono stati riciclati:
 - a) in impianti situati nell'Unione che utilizzano tecnologie di riciclo che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti a norma del paragrafo 9 dell'art. 7 del Regolamento 2025/40; oppure
 - b) in impianti situati in un Paese terzo che utilizzano tecnologie di riciclo conformemente a norme equivalenti ai criteri di sostenibilità stabiliti negli atti delegati.

- Entro il **31 dicembre 2026** la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per valutare, verificare e certificare, anche mediante audit da parte di terzi, l'equivalenza delle norme applicate nel caso in cui il contenuto di materiale riciclato ottenuto dai rifiuti di plastica post-consumo sia riciclato o raccolto al di fuori dell'Unione.
- Entro il **1° gennaio 2028** la Commissione valuta la necessità di deroghe alla percentuale minima o di revisione della deroga stabilita per specifici imballaggi di plastica.
- Ove giustificato dalla mancanza di disponibilità o da prezzi eccessivi di specifiche materie plastiche riciclate, rendendo eccessivamente difficile il rispetto delle percentuali minime di contenuto di materiale riciclato, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per modificare i paragrafi 1 e 2 dell'art. 7, adeguando di conseguenza le percentuali minime o introducendo deroghe per tipologie specifiche di imballaggi. La Commissione adotta tali atti delegati solo in casi eccezionali, laddove insorgerebbero gravi effetti negativi sulla salute umana o animale, sulla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare o sull'ambiente.
- Entro il **12 febbraio 2032** tenendo conto dell'evoluzione dello stato dell'arte della tecnologia e dell'esperienza pratica acquisita dagli operatori economici e dagli Stati membri, la Commissione presenta una relazione in cui riesamina l'attuazione delle percentuali minime di materiale riciclato per il 2030 e valuta in che misura tali percentuali portino a soluzioni che promuovono imballaggi sostenibili che siano efficaci e di facile attuazione, la fattibilità del conseguimento delle percentuali stabilite per il 2040 sulla base dell'esperienza maturata nel conseguimento delle percentuali per il 2030 e dell'evoluzione delle circostanze, l'importanza di mantenere le esenzioni e le deroghe previste e la necessità o l'opportunità di fissare nuove percentuali minime di contenuto di materiale riciclato. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa che modifica l'articolo 7, in particolare le percentuali minime di contenuto di materiale riciclato per il 2040.
- Entro il **12 febbraio 2032** la Commissione riesamina la situazione relativa all'uso di materiali di imballaggio riciclati negli imballaggi diversi dalla plastica e, su tale base, valuta l'opportunità di stabilire misure, o di fissare obiettivi, per aumentare l'uso del

contenuto di materiale riciclato in tali altri imballaggi e, se necessario, presenta una proposta legislativa.

TABELLA DI SINTESI

Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica	
Riferimento normativo	Art. 7
Soggetto obbligato	Gli operatori economici
Termine (entro quando)	<ul style="list-style-type: none"> • Entro il 1° gennaio 2030 (o tre anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato, se posteriore - si veda paragrafo 8 dell'art. 7) per le percentuali minime di contenuto di materiale riciclato da rifiuti di plastica post-consumo indicate all'art. 7, paragrafo 1. • Entro il 1° gennaio 2040 per le percentuali minime di materiale riciclato indicate dall'art. 7, paragrafo 2.
Obbligo	Tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato devono contenere le percentuali minime di contenuto di materiale riciclato ottenuto da rifiuti di plastica post-consumo indicate all'art. 7 (paragrafi 1 e 2)
Criterio	La Commissione dovrà adottare atti di esecuzione per stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto di materiale riciclato ottenuto dai rifiuti di plastica post-consumo riciclati e recuperati all'interno dell'Unione.
Mezzi di prova	Il fabbricante o l'importatore dichiara la conformità alle prescrizioni sul contenuto minimo di materiale riciclato degli imballaggi di plastica nelle informazioni tecniche della dichiarazione scritta di conformità (All. VII) e dichiara sotto la sua responsabilità che gli imballaggi rispettano le prescrizioni inerenti al contenuto di materiale riciclato nell'imballaggio di plastica. La Commissione deve stabilire il formato della documentazione tecnica di cui all'allegato VII.
Esenzioni	Vedi paragrafo dedicato 2.5.5
Sanzioni	Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del Regolamento 2025/40
Chi controlla	Le autorità competenti dello Stato membro controllano il rispetto dei requisiti degli imballaggi previsti dal Regolamento 2025/40

2.6 Sostanze pericolose

Il testo del presente paragrafo fa riferimento al contenuto dell'art. 5 del Regolamento 2025/40, altri riferimenti normativi saranno debitamente segnalati attraverso una nota.

2.6.1 Obiettivi di riduzione delle sostanze pericolose negli imballaggi

Ridurre al minimo le sostanze che destano preoccupazione durante l'intero ciclo di vita degli imballaggi, dalla fabbricazione all'uso e alla fine del ciclo di vita, compresa la gestione dei rifiuti.

2.6.2 Campo di applicazione

Tutti gli imballaggi immessi sul mercato.

2.6.3 Scadenze e termini

Dal 12 agosto 2026

2.6.4 Contenuto della misura

Gli imballaggi immessi sul mercato devono essere fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti del materiale di imballaggio o di uno qualsiasi dei componenti dell'imballaggio, anche per quanto riguarda la loro presenza nelle emissioni e in qualsiasi risultato della gestione dei rifiuti, come le materie prime secondarie, le ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento finale, e l'impatto negativo sull'ambiente dovuto alle microplastiche.

Nel Regolamento 2025/40 sono stabiliti limiti specifici per i livelli di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente negli imballaggi o nei componenti dell'imballaggio e per le PFAS contenute negli imballaggi a contatto con prodotti alimentari. Più precisamente, il paragrafo 4 dell'art. 5 prevede che, fatte salve le restrizioni sulle sostanze chimiche di cui all'allegato XVII del [Regolamento \(CE\) n. 1907/2006](#) o, se del caso, le restrizioni e le misure specifiche sui materiali e sugli oggetti a contatto con i prodotti alimentari di cui al [Regolamento \(CE\) n. 1935/2004](#), la

somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente risultante dalle sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti dell'imballaggio non deve superare 100 mg/kg. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5, a partire dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non sono immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazione pari o superiore ai valori limite come stabiliti di seguito (tutte e tre le condizioni a, b e c devono essere rispettate):

- a) 25 ppb per le PFAS misurate con analisi mirate delle PFAS (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione);
- b) 250 ppb per la somma delle PFAS misurate come somma delle analisi mirate delle PFAS, in via opzionale con precedente degradazione dei precursori (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione); nonché
- c) 50 ppm per le PFAS (comprese le PFAS polimeriche); se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle, definito, rispettivamente, all'articolo 3, punti 9), 11) e 13), del [Regolamento \(CE\) n. 1907/2006](#), fornisce su richiesta al fabbricante o all'importatore, definito, rispettivamente, all'articolo 3, punti 1), 13) e 17) del Regolamento 2025/40, una prova della quantità di fluoro misurato come contenuto di PFAS o non-PFAS affinché possano stilare la documentazione tecnica di cui all'allegato VII del Regolamento 2025/40.

Ciò premesso, potrebbero, tuttavia, essere introdotti ulteriori limiti a seguito dell'elaborazione della relazione emanata dalla Commissione UE sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi.

Sono fatte salve le restrizioni sulle sostanze chimiche di cui all'allegato XVII del [Regolamento \(CE\) n. 1907/2006](#) o, se del caso, le restrizioni e le misure specifiche sui materiali e sugli oggetti a contatto con i prodotti alimentari di cui al [Regolamento \(CE\) n. 1935/2004](#).

2.6.5 Esenzioni dalla misura

Nessuna esenzione prevista.

2.6.6 Mezzi di prova – Dichiarazione di conformità UE

La conformità alle prescrizioni relative alle sostanze contenute negli imballaggi (art. 5 par. 4 e 5) è dimostrata nella documentazione redatta conformemente all'allegato VII del Regolamento 2025/40 (si veda il paragrafo relativo alla procedura di valutazione della conformità).

NOTA BENE

- Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), elabora una relazione sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi, al fine di determinare la misura in cui tali sostanze incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali o hanno un impatto sulla sicurezza chimica. Tale relazione può elencare le sostanze che destano preoccupazione presenti negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi e indicare in che misura esse potrebbero presentare un rischio inaccettabile per la salute umana e per l'ambiente.
- A partire dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non sono immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazione pari o superiore ai valori limite (a patto che tali concentrazioni non siano vietate in base ad un altro atto giuridico dell'UE) stabiliti dal Regolamento 2025/40. Ai fini del Regolamento 2025/40, le PFAS consistono in qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF₃-) o metilene (-CF₂-) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso), ad eccezione delle sostanze che contengono solo i seguenti elementi strutturali: CF₃-X o X-CF₂-X', dove X = -OR o -NRR' e X' = metile (-CH₃), metilene (-CH₂), un gruppo aromatico, un gruppo carbonilico (-C(O)-, -OR'', -SR'' o -NR''R'''); e dove R/R'/R''/R''' è un idrogeno (-H), metile (-CH₃), metilene (-CH₂-), un gruppo aromatico o un gruppo carbonilico (-C(O)-).
- Entro il 12 agosto 2030, la Commissione effettua una valutazione per stabilire la necessità di modificare o abrogare i valori limite indicati al fine di evitare sovrapposizioni con le

restrizioni o i divieti relativi all'uso delle PFAS stabiliti a norma del [Regolamento \(CE\) n. 1907/2006](#)³⁴, del [Regolamento \(UE\) 2019/1021](#)³⁵ o del [Regolamento \(CE\) n. 1935/2004](#)³⁶.

TABELLA DI SINTESI

Sostanze pericolose	
Riferimento normativo	Art. 5
Soggetto obbligato	Fabbricante e importatore di imballaggi
Termine (entro quando)	Dal 12 agosto 2026
Obbligo	La somma dei livelli di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente delle sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti dell'imballaggio non deve superare 100 mg/kg. Gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non sono immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazione pari o superiore ai valori limite stabiliti dal Regolamento 2025/40. Fatte salve le restrizioni sulle sostanze chimiche di cui all'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 o, se del caso, le restrizioni e le misure specifiche sui materiali e sugli oggetti a contatto con i prodotti alimentari di cui al Regolamento (CE) n. 1935/2004
Criterio	Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione, assistita dall'ECHA, elabora una relazione sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi, al fine di determinare la misura in cui tali sostanze incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali o hanno un impatto sulla sicurezza chimica.
Mezzi di prova	Il fabbricante/importatore compila una dichiarazione scritta di conformità (All. VII) e dichiara sotto la sua responsabilità che gli imballaggi rispettano le prescrizioni inerenti alle sostanze pericolose
Esenzioni	Nessuna esenzione prevista

³⁴ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

³⁵ REGOLAMENTO (UE) 2019/1021 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti.

³⁶ Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE.

Sanzioni	Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del Regolamento 2025/40.
Chi controlla	Le autorità competenti dello Stato membro controllano il rispetto dei requisiti degli imballaggi previsti dal Regolamento 2025/40.

2.7 Imballaggi compostabili

Il testo del presente paragrafo fa riferimento al contenuto dell'art. 9 del Regolamento 2025/40, altri riferimenti normativi saranno debitamente segnalati attraverso una nota.

2.7.1 Obiettivi di immissione imballaggi compostabili

Stabilire le regole generali per l'utilizzo degli imballaggi compostabili e introdurre/aggiornare definizioni e standard omogenei (es. compostaggio domestico e industriale), potenziare le infrastrutture negli Stati membri, evitare la reciproca contaminazione dei flussi di riciclo delle plastiche tradizionali e della raccolta dei rifiuti organici attraverso una corretta comunicazione ai cittadini.

2.7.2 Campo di applicazione

Gli imballaggi immessi sul mercato compatibili con le norme di compostaggio industriale ovvero quelli che soddisfano le condizioni presenti all'interno dell'allegato III. In particolare, gli imballaggi inclusi nel campo di applicazione obbligatoriamente compostabili sono:

- bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili o unità monodose che è morbida dopo l'uso e che contiene tè,
- che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;
- etichette adesive applicate a prodotti ortofrutticoli.

2.7.3 Scadenze e termini

Entro il 12 febbraio 2028

2.7.4 Contenuto della misura

Gli imballaggi immessi sul mercato di cui all'articolo 3, punto 1), lettera f), ossia le **bustine per tè, cialde per caffè o bustine per altre bevande permeabile o unità monodose monouso morbide dopo l'uso che contengono tè, caffè o altre bevande e che sono destinate ad essere utilizzate e smaltite insieme al prodotto e le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli** devono essere compatibili con le norme di compostaggio in condizioni di controllo industriale negli impianti di trattamento dei rifiuti organici e devono essere compatibili, se richiesto dagli Stati membri, con le norme di compostaggio domestico.

2.7.5 Esenzioni dalla misura

Nessuna esenzione prevista.

2.7.6 Mezzi di prova – dichiarazione di conformità UE

La conformità alle prescrizioni inerenti alla compostabilità degli imballaggi (art. 9 par. da 1 a 3) è dimostrata nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all'Allegato VII del Regolamento 2025/40 (si veda il paragrafo relativo alla procedura di valutazione della conformità). La dichiarazione di conformità risponde a quanto previsto dall'allegato VIII.

NOTA BENE

- L'articolo 9 consente un certo margine di flessibilità agli Stati membri, tuttavia, nel rispetto del mercato unico tale flessibilità è vincolata al rispetto della [procedura di notifica TRIS](#).
- Gli Stati membri hanno facoltà (aggiuntiva) di richiedere la conformità degli imballaggi biodegradabili e compostabili alle norme di compostaggio domestico di cui al paragrafo 6 dell'articolo 9.
- Entro il 12 febbraio 2028, gli imballaggi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi gli imballaggi costituiti da polimeri di plastica biodegradabili e altri materiali biodegradabili, sono progettati per il riciclaggio dei materiali a norma dell'articolo 6 senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti.

- Qualora gli Stati membri consentano che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità siano raccolti insieme ai rifiuti organici e ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti adeguati per garantire che gli imballaggi compostabili entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, gli Stati membri possono imporre che anche i seguenti imballaggi siano messi a disposizione per la prima volta sul loro mercato solo se sono compostabili:
 - a) gli imballaggi costituiti da unità monodose non permeabile destinata a un sistema per la preparazione di tè, caffè o altre bevande, destinata ad essere utilizzata in una macchina e utilizzata e smaltita insieme al prodotto (di cui all'articolo 3, punto 1), lettera g), costituiti da materiale diverso dal metallo, le borse di plastica in materiale ultraleggero e le borse di plastica in materiale leggero;
 - b) gli imballaggi diversi da quelli del punto precedente per i quali gli Stati membri hanno già introdotto l'obbligo di compostabilità anteriormente alla data di applicazione del Regolamento 2025/40 (ossia dal 12 agosto 2026).
- La Commissione può valutare la possibilità di includere altri imballaggi tra quelli che devono essere immessi sul mercato solo se compatibili con le norme di compostaggio industriale o domestico, se giustificato e opportuno alla luce degli sviluppi tecnologici e normativi.
- Entro il 12 febbraio 2026 la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di preparare norme armonizzate che stabiliscano le specifiche tecniche dettagliate delle prescrizioni in materia di compostaggio domestico degli imballaggi³⁷. Entro il 12 febbraio 2028, gli imballaggi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi gli imballaggi costituiti da polimeri di plastica biodegradabili e altri materiali

³⁷ i rifiuti biodegradabili non dovrebbero comportare la presenza di contaminanti nel compost prodotto. Le prescrizioni previste dalla norma EN 13432 «Imballaggi — Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione — Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi» dovrebbero essere riviste per quanto riguarda i tempi di compostaggio, i livelli ammissibili di contaminazione e le restrizioni al rilascio di microplastiche per consentire il trattamento adeguato di tali materiali negli impianti di trattamento dei rifiuti organici. Inoltre, è opportuno stabilire nell'Unione una norma analoga per il compostaggio domestico.

biodegradabili³⁸, sono progettati per il riciclaggio dei materiali a norma dell'articolo 6 senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti.

TABELLA DI SINTESI

Imballaggi compostabili	
Riferimento normativo	Art. 9
Soggetto obbligato	Fabbricante e importatore di imballaggi
Termine (entro quando)	Entro il 12 febbraio 2028
Obbligo	Imballaggi immessi sul mercato di cui all'articolo 3, punto 1), lettera f), e le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli sono compatibili con le norme di compostaggio in condizioni di controllo industriale negli impianti di trattamento dei rifiuti organici e sono compatibili, se richiesto dagli Stati membri, con le norme di compostaggio domestico.
Criterio	Vedi allegato VII
Mezzi di prova	Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità (All. VII e All. VIII) e dichiara sotto la sua responsabilità che gli imballaggi rispettano le prescrizioni inerenti alle compostabilità dell'imballaggio.
Esenzioni	Nessuna esenzione prevista
Sanzioni	Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del Regolamento 2025/40
Chi controlla	Le autorità competenti dello Stato membro controllano il rispetto dei requisiti degli imballaggi previsti dal Regolamento 2025/40

³⁸ Ovvero che siano di natura biodegradabile tale da poter subire una decomposizione fisica o biologica, compresa la digestione anaerobica, con conseguente conversione in biossido di carbonio e acqua, nuova biomassa microbica, sali minerali e, in assenza di ossigeno, metano.

3. Altri obblighi

3.1. Materie prime a base biologica negli imballaggi in plastica

Il testo del presente paragrafo fa riferimento al contenuto dell'art. 8 del Regolamento 2025/40, altri riferimenti normativi saranno debitamente segnalati attraverso una nota.

3.1.1. Obiettivo dell'uso di materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica

La Commissione Europea valuterà una proposta legislativa per stabilire prescrizioni di sostenibilità e obiettivi per incrementare l'uso per le materie prime a base biologica negli imballaggi in plastica.

3.1.2. Campo di applicazione

Imballaggi in plastica contenenti materie prime a base biologica.

3.1.3. Scadenze e termini

Entro il **12 febbraio 2028** la Commissione UE riesamina lo stato di sviluppo tecnologico e le prestazioni ambientali degli imballaggi di plastica a base biologica partendo dai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della [Direttiva \(UE\) 2018/2001](#) (sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

3.1.4. Contenuto della misura

Sulla base del riesame dello stato di sviluppo tecnologico, la Commissione UE presenta se del caso, una proposta legislativa al fine di:

- a) stabilire prescrizioni di sostenibilità per le materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica;
- b) stabilire obiettivi per incrementare l'uso di materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica;
- c) introdurre la possibilità di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del Regolamento 2025/40, relativi al contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi,

utilizzando materie prime di plastica a base biologica anziché il contenuto di riciclato ottenuto dai rifiuti di plastica post-consumo, qualora non siano disponibili tecnologie di riciclaggio adeguate agli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari conformi alle prescrizioni di cui al [Regolamento \(UE\) 2022/1616](#);

d) modificare, se del caso, la definizione di plastica a base biologica di cui all'articolo 3, punto 53.

3.1.5. Esenzioni dalla misura

Al momento non previste.

3.1.6. Mezzi di prova

Al momento non previsti.

3.2 Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio

Il testo del presente paragrafo fa riferimento al contenuto dell'art. 25 del Regolamento 2025/40, altri riferimenti normativi saranno debitamente segnalati attraverso una nota.

3.2.1. Obiettivi di restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio

Vietare l'immissione sul mercato di determinati formati e materiali di imballaggio in relazione a particolari usi.

Gli operatori economici **non potranno immettere sul mercato gli imballaggi nei formati e materiali e per gli utilizzi elencati nell'allegato V** del Regolamento 2025/40.

3.2.2. Campo di applicazione

Gli imballaggi multipli in plastica monouso, gli imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati, gli imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande, condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione

e del catering, borse di plastica in materiale ultraleggero, Imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene nel settore ricettivo.

3.2.3. Scadenze e termini

A decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V del Regolamento 2025/40 riportato nella tabella sottostante inserita nel paragrafo “contenuto della misura”.

Gli Stati membri possono mantenere le restrizioni adottate prima del 1° gennaio 2025 relative all'immissione sul mercato di imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V ma realizzati con materiali non elencati nell'allegato V.

3.2.4. Contenuto della misura

Gli Stati membri possono mantenere i divieti e le restrizioni adottati prima del 1° gennaio 2025, indipendentemente dal Regolamento 2025/40, relativi all'immissione sul mercato di imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell'allegato V realizzati con materiali diversi da quelli elencati nell'allegato V.

RESTRIZIONI ALL'USO DI DETERMINATI FORMATI DI IMBALLAGGIO

Allegato V

	Formato di imballaggio	Restrizione all'uso	Esempio illustrativo
1.	Imballaggi multipli di plastica monouso	Gli imballaggi di plastica usati presso il punto di vendita per raggruppare prodotti venduti in bottiglie, lattine, barattoli, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire ai consumatori di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione.	Film estensibili, film di plastica termoretraibili

	Formato di imballaggio	Restrizione all'uso	Esempio illustrativo
2.	Imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati	Imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati. Gli Stati membri possono introdurre esenzioni a tale restrizione qualora sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti, ossidazione, o qualora non vi sia altra possibilità per evitare la commistione di prodotti ortofrutticoli biologici con prodotti ortofrutticoli non biologici in conformità delle prescrizioni relative alla certificazione o all'etichettatura del Regolamento (UE) 2018/848 , relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 , senza incorrere in costi economici e amministrativi sproporzionati.	Reti, sacchetti, vassoi, contenitori

	Formato di imballaggio	Restrizione all'uso	Esempio illustrativo
3.	Imballaggi di plastica monouso	Imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, che comprendono tutte le aree dedicate alla ristorazione all'interno e all'esterno, con tavoli e sgabelli e posti in piedi, e le aree dedicate alla ristorazione offerte agli utilizzatori finali da diversi operatori economici in congiunto o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande. Sono esentate le strutture del settore alberghiero, della ristorazione e del catering che non hanno accesso all'acqua potabile.	Vassoi, piatti e bicchieri monouso, sacchetti, scatole
4.	Imballaggi di plastica monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering	Imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione dei seguenti casi: A) gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni; B) gli imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche, residenze sanitarie assistenziali.	Bustine, vaschette, vassoi, scatole

	Formato di imballaggio	Restrizione all'uso	Esempio illustrativo
5.	Imballaggi monouso utilizzati nel settore ricettivo destinati a una prenotazione individuale	Imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo di cui alla NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo.	Flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, sacchetti per saponette
6.	Borse di plastica in materiale ultraleggero	Borse di plastica in materiale ultraleggero, a eccezione di quelle richieste per motivi di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi, se ciò contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti alimentari.	Borse di plastica ultrasottili per generi alimentari sfusi

3.2.5. Esenzioni dalla misura

Le restrizioni all'uso di cui sopra non si applicano agli imballaggi per i quali gli stati membri abbiano già introdotto l'obbligo di compostabilità anteriormente al 12 agosto 2026.

Gli Stati membri possono **esentare le microimprese** quali definite nella [Raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione applicabile all'11 febbraio 2025 dall'applicazione dell'allegato V, punto 3, se è stato dimostrato che non è tecnicamente fattibile prescindere dall'uso di imballaggi o ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.

3.2.6. Mezzi di prova

Al momento non previsti.

NOTA BENE

- Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione pubblica orientamenti, in consultazione con gli Stati membri e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che illustrino più nel dettaglio l'allegato V, compresi esempi dei formati di imballaggio che rientrano nell'ambito

di applicazione, e le eventuali esenzioni alle restrizioni, e forniscono un elenco esemplificativo dei prodotti ortofrutticoli esclusi dall'allegato V, punto 2.

- Entro il 12 febbraio 2032 la Commissione valuta l'impatto ambientale positivo delle restrizioni e delle deroghe di tali esenzioni a tali restrizioni, e tiene conto della disponibilità di soluzioni di imballaggio alternative che soddisfino le prescrizioni di sicurezza e di igiene applicabili agli imballaggi sensibili al contatto. Sulla base di tale valutazione, e al fine di ridurre i rifiuti di imballaggio, la Commissione riesamina la presente disposizione e l'allegato V al fine di adattarli al progresso tecnologico e scientifico. Sulla base di tale riesame, la Commissione valuta l'opportunità di stabilire nuove restrizioni per quanto riguarda l'utilizzo di specifici formati di imballaggio e l'importanza di mantenere le deroghe e le esenzioni di cui al presente articolo e, se necessario, presenta una proposta legislativa.

3.3 Etichettatura

Il testo del presente paragrafo fa riferimento al contenuto dell'art. 12 del Regolamento 2025/40, altri riferimenti normativi saranno debitamente segnalati attraverso una nota.

3.3.1. Obiettivi dell'etichettatura armonizzata

Facilitare, tramite un'etichettatura di imballaggio armonizzata al livello europeo, il corretto conferimento del rifiuto di imballaggio da parte dei consumatori.

3.3.2. Campo di applicazione

Tutti gli imballaggi immessi sul mercato salvo le esenzioni indicate nel paragrafo dedicato.

3.3.3. Scadenze e termini

A decorrere dal 12 agosto 2028 se i seguenti atti di esecuzione verranno adottati entro il 12 agosto 2026:

- atto inerente alla definizione di **un'etichetta armonizzata** e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura;
- atto inerente alla definizione di una metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi mediante tecnologie di **marcatore digitali**.

In caso di ritardo nell'adozione dei citati atti di esecuzione, l'obbligo di etichettatura si applicherà 24 mesi dopo l'entrata in vigore di tali atti.

3.3.4. Contenuto della misura

L'imballaggio immesso sul mercato deve essere contrassegnato da un'etichetta contenente informazioni sui materiali che lo compongono con l'obiettivo di facilitare il corretto conferimento del rifiuto di imballaggio da parte dei consumatori. L'etichetta si compone di pittogrammi (che verranno definiti con l'apposito atto di esecuzione) ed è facilmente comprensibile, anche per le persone con disabilità. Per gli **imballaggi compostabili** (di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e, se del caso, paragrafo 2), l'etichetta indica che tale materiale è compostabile, che non è adatto al compostaggio domestico, e che gli imballaggi compostabili non devono essere gettati nella natura.

Ad eccezione degli imballaggi per il commercio elettronico, tale obbligo non si applica agli imballaggi per il trasporto o agli imballaggi che rientrano in un sistema di deposito cauzionale e restituzione.

Oltre all'etichetta armonizzata, gli operatori economici possono apporre sull'imballaggio un **codice QR o altro tipo di supporto dati digitale** contenente informazioni sulla **destinazione di ciascun componente** separato dell'imballaggio al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori (art. 12, par. 1).

La Commissione UE dovrà entro il 12 agosto 2026 adottare atti di esecuzione volti a definire:

- un'etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura (art. 12, par. 6);
- una metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi mediante tecnologie di **marcatore digitali**. (art. 12, par. 7).

Gli imballaggi immessi sul mercato e contenenti sostanze che destano preoccupazione sono contrassegnati mediante tecnologie standardizzate, aperte, di marcatura digitale conformemente alla metodologia di identificazione delle sostanze che destano preoccupazione mediante tecnologie standardizzate, aperte, di marcatura digitale che la Commissione deve definire entro il 1° gennaio 2030 tramite appositi atti di esecuzione. Tale metodologia garantisce che la marcatura comprenda almeno il nome e la concentrazione della sostanza che desta preoccupazione presente in ciascun materiale di un'unità di imballaggio.

3.3.5. Esenzioni dalla misura

Le prescrizioni in materia di etichettatura non si applicano al confezionamento primario né all'imballaggio o confezionamento esterno quali definiti nei [Regolamenti \(UE\) 2017/745](#) sui **dispositivi medici**, [\(UE\) 2017/746](#) sui **dispositivi medico-diagnostici in vitro**, [\(UE\) 2019/6](#) sui **medicinali veterinari**, e nella [Direttiva 2001/83/CE](#) sui **medicinali per uso umano**, se non vi è spazio sull'imballaggio a causa di altre prescrizioni in materia di etichettatura definite in tali atti giuridici, o se l'etichettatura dell'imballaggio potrebbe compromettere l'uso sicuro dei medicinali per uso umano e dei medicinali veterinari.

3.2.6. Mezzi di prova

Al momento non previsti.

NOTA BENE

- Gli imballaggi soggetti a sistemi di **deposito cauzionale e restituzione** sono contrassegnati da un'etichetta chiara e inequivocabile. Oltre all'etichetta nazionale, l'imballaggio può essere contrassegnato da un'etichetta colorata armonizzata stabilita nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 6. Gli Stati membri possono esigere che gli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione siano contrassegnati con tale etichetta colorata armonizzata, a condizione che ciò non crei distorsioni del

mercato interno o ostacoli agli scambi per i prodotti provenienti da altri Stati membri (art. 12, par. 1).

- L'**imballaggio riutilizzabile** immesso sul mercato a decorrere dal 12 febbraio 2029 o 30 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 6, se posteriore, è contrassegnato da un'etichetta che informa gli utilizzatori del fatto che l'imballaggio è riutilizzabile. Ulteriori informazioni sulla riutilizzabilità, compresa la disponibilità di un sistema locale, nazionale o a livello dell'UE per il riutilizzo e informazioni sui punti di raccolta sono messe a disposizione tramite un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale aperto e standardizzato, che faciliti la tracciabilità dell'imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni, o una stima media se tale calcolo non è fattibile. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati presso il punto di vendita e distinti dagli imballaggi monouso (art. 12, par. 2)
- La prescrizione che impone di recare un'etichetta e un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale aperto e standardizzato non si applica ai sistemi a circuito aperto (ossia un sistema di riutilizzo nel quale gli imballaggi riutilizzabili circolano tra un numero non precisato di partecipanti al sistema e la proprietà degli imballaggi cambia in uno o più punti del processo di riutilizzo) che non dispongono di un gestore del sistema conformemente all'allegato VI, ossia una persona fisica o giuridica che partecipa a un sistema di riutilizzo e lo gestisce.
- Se un imballaggio **di plastica con un contenuto di riciclato minimo** è immesso sul mercato a decorrere dal 12 agosto 2028³⁹, ed è contrassegnato da un'etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto riciclato, tale etichetta e, ove applicabile, il codice QR o altro tipo di supporto dati digitale sono conformi alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato dalla Commissione UE sulla etichetta armonizzata (a norma dell'articolo 12, paragrafo 6), e si basa sulla metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato (di cui all'articolo 7, paragrafo 8).

³⁹ In caso di ritardo nell'adozione dell'atto di esecuzione citato nell'art. 12 paragrafo 6, l'obbligo di etichettatura si applicherà 24 mesi dopo l'entrata in vigore di tale atto.

Se un imballaggio è contrassegnato da un'etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto di plastica a base biologica, tale etichetta è conforme alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato dalla Commissione UE sulla etichetta armonizzata adottato a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 (art. 12, par. 4)

- Le etichette degli imballaggi e il codice QR o altro tipo di supporto dati digitale aperto e standardizzato sono apposti, stampati o incisi sull'imballaggio in modo visibile, chiaramente leggibile e duraturo in modo che non possano essere facilmente cancellati. Le informazioni sono inoltre disponibili agli utilizzatori finali prima dell'acquisto del prodotto nelle vendite online. Qualora l'affissione, la stampa o l'incisione non sia possibile od opportuno in considerazione della natura e delle dimensioni degli imballaggi individuali, l'etichetta, il QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale è apposto sull'imballaggio multiplo. Qualora ciò non sia possibile o non sia giustificato a causa della natura e delle dimensioni dell'imballaggio o se è opportuno prevedere un accesso non discriminatorio alle informazioni per i gruppi vulnerabili, in particolare le persone con disabilità visive, le etichette di cui ai sono fornite mediante un unico codice leggibile elettronicamente o altro tipo di supporto dati.
- Le informazioni contenute nelle etichette e nel codice QR o altro tipo di supporto dati digitale disciplinati dall'art. 12 sono messe a disposizione in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, stabilite dallo Stato membro in cui l'imballaggio è destinato a essere messo a disposizione sul mercato.
- Se le informazioni sono fornite per via elettronica si applicano le seguenti prescrizioni:
 - a) sono raccolti dati personali adeguati e pertinenti solo allo scopo limitato di consentire all'utilizzatore l'accesso alle pertinenti informazioni sulla conformità di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo in relazione all'articolo 5, paragrafo 1, del [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ;
 - b) le informazioni non figurano insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing.
- Qualora un atto giuridico dell'Unione preveda che le informazioni sul prodotto imballato siano fornite tramite un supporto dati, è utilizzato un unico supporto dati per fornire le

informazioni richieste per il prodotto imballato e per l'imballaggio, e queste due informazioni sono facilmente distinguibili.

- Fatte salve le prescrizioni relative ad altre etichette armonizzate dell'UE, gli operatori economici non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano **indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali** in merito alle **prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi**, ad altre caratteristiche degli imballaggi o ad opzioni di gestione dei rifiuti di imballaggio, per i quali il Regolamento 2025/40 stabilisce un'etichettatura armonizzata. La Commissione adotta, se del caso, orientamenti per chiarire gli aspetti che possono indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali.
- Entro il 12 febbraio 2027, gli imballaggi inclusi in un **regime di responsabilità estesa del produttore** possono essere identificati, in tutto il territorio in cui si applica detto regime o sistema. Tale identificazione è conseguita solo mediante un simbolo corrispondente in un codice QR o altra tecnologia standardizzata, aperta, di marcatura digitale al fine di indicare che il produttore rispetta i propri obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore. Il suddetto simbolo è chiaro e inequivocabile e non induce in errore i consumatori o gli utilizzatori in merito alla riciclabilità o alla riutilizzabilità dell'imballaggio.
- Gli imballaggi coperti da un sistema di deposito cauzionale e restituzione (diverso da quello di cui all'articolo 50, paragrafo 1, inerente alle bottiglie di plastica monouso per bevande e ai contenitori di metallo monouso per bevande) possono essere identificati, in virtù del diritto nazionale, mediante un simbolo corrispondente in tutto il territorio in cui si applica detto regime o sistema. Il suddetto simbolo è chiaro e inequivocabile e non induce in errore i consumatori o gli utilizzatori in merito alla riciclabilità e alla riutilizzabilità dell'imballaggio negli Stati membri in cui è restituito. Gli Stati membri non vietano l'apposizione di etichette relative al sistema di deposito cauzionale e restituzione in vigore in un altro Stato membro.
- Gli imballaggi di cui all'art. 12 che sono fabbricati o importati prima della scadenza dei termini indicati nei paragrafi 1, 2 e 4, e che non sono conformi a tali paragrafi, possono

essere commercializzati fino a 3 anni dalla data di entrata in vigore delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui ai paragrafi 1,2, e 4.

4. Box di approfondimento

4.1 Dichiarazione di conformità UE

Obiettivo

La dichiarazione di conformità UE attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni di sostenibilità e di etichettatura stabilite dal Regolamento 2025/40:

- Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi (art.5);
- Imballaggi riciclabili (art.6);
- Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica (art. 7);
- Materie prime a base biologica negli imballaggi in plastica (art.8);
- Imballaggi compostabili (art. 9);
- Riduzione al minimo degli imballaggi (art. 10);
- Imballaggi riutilizzabili (art. 11);
- Etichettatura dell'imballaggio (art. 12);

(articoli da 5 a 12 del Regolamento 2025/40).

Contenuto

La dichiarazione di conformità UE ha la **struttura e gli elementi specificati nel modulo di cui all'allegato VIII** del Regolamento 2025/40 ed è continuamente aggiornata; deve essere tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato l'imballaggio è immesso o messo a disposizione.

Con la dichiarazione di conformità UE, il **fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'imballaggio alle prescrizioni sopra indicate stabilite dal Regolamento 2025/40.**

Le autorità competenti si adoperano per controllare l'accuratezza di almeno una parte delle dichiarazioni di conformità all'anno, valutata secondo un approccio basato sul rischio, e adottano le misure necessarie per rimediare alla non conformità, come il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.

Sintesi degli obblighi ricadenti su fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore

FABBRICANTE	RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO	IMPORTATORE	DISTRIBUTORE
Immette sul mercato solo imballaggi conformi alle prescrizioni di cui agli artt. 5-12 previa procedura di valutazione della conformità.	Non ha l'obbligo di redigere la documentazione tecnica e compilare la dichiarazione di conformità UE.	Immette sul mercato solo imballaggi conformi alle prescrizioni di cui agli artt. 5-12.	Immette sul mercato imballaggi con la dovuta diligenza in relazione al rispetto degli obblighi del Regolamento 2025/40.
Redige la documentazione tecnica, compila la dichiarazione di conformità UE e assume la responsabilità di quanto dichiarato.	Esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante.	Prima di immettere l'imballaggio sul mercato si assicura che sia stata eseguita dal fabbricante una corretta procedura di valutazione di conformità e che l'imballaggio sia etichettato in maniera conforme.	Prima di immettere l'imballaggio sul mercato verifica che il produttore sia iscritto nel registro dei produttori e che l'imballaggio sia etichettato in maniera conforme.
Conserva documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE: Per 5 anni dalla data di immissione sul mercato dell'imballaggio monouso Per 10 anni dalla data in cui l'imballaggio riutilizzabile è stato immesso sul mercato	Tiene a disposizione delle autorità nazionali la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica: Per 5 anni dalla data di immissione sul mercato dell'imballaggio monouso Per 10 anni dalla data in cui l'imballaggio riutilizzabile è stato immesso sul mercato	Tiene a disposizione delle autorità nazionali la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica: Per 5 anni dalla data di immissione sul mercato dell'imballaggio monouso Per 10 anni dalla data in cui l'imballaggio riutilizzabile è stato	Non ha obblighi di conservazione della documentazione tecnica e dichiarazione di conformità dell'imballaggio ma fornisce alle autorità nazionali che ne fanno richiesta tutte le informazioni cui ha accesso per dimostrare la conformità dell'imballaggio.

		immesso sul mercato.	
Adotta misure correttive necessarie a rendere conforme l'imballaggio non conforme immesso sul mercato a partire dall'entrata in vigore del Regolamento 2025/40 (ritiro o richiamo) e informa l'autorità di vigilanza del mercato. ART. 15 paragrafo 8	Coopera con le autorità nazionali in merito alla verifica della conformità dell'imballaggio e pone fine al mandato se il fabbricante agisce in modo contrario agli obblighi del Regolamento 2025/40 e fornisce alle autorità nazionali che ne fanno richiesta tutte le informazioni cui ha accesso per dimostrare la conformità dell'imballaggio.	Se ritiene che un imballaggio non sia conforme agli artt. 5-12 del Regolamento 2025/40 non lo immette sul mercato finché non sia stato reso conforme. Se lo ha già immesso sul mercato e ritiene non sia conforme prende le misure correttive necessarie (ritiro o richiamo) e informa l'autorità di vigilanza del mercato.	Se ritiene che un imballaggio non sia conforme agli artt. 5-12 del Regolamento 2025/40 o che fabbricante o importatore non hanno rispettato le prescrizioni del Regolamento 2025/40 non lo immette sul mercato finché non sia stato reso conforme. Se l'imballaggio non conforme è già sul mercato si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie (ritiro o richiamo) e informa l'autorità di vigilanza del mercato.
		Garantisce che, mentre l'imballaggio è sotto la sua responsabilità, le condizioni di immagazzinamento e trasporto non mettono a rischio la sua conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 5-12	Garantisce che, mentre l'imballaggio è sotto la sua responsabilità, le condizioni di immagazzinamento e trasporto non mettono a rischio la sua conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 5-12

Esenzioni e deroghe:

- La procedura di valutazione di conformità dell'imballaggio alle disposizioni del Regolamento 2025/40 non si applica agli imballaggi per il **trasporto** personalizzati per i **dispositivi medici e sistemi medici** configurabili destinati all'uso in ambienti industriali e sanitari.
- Nel caso di imballaggi per il trasporto, imballaggi riutilizzabili, imballaggi per produzione primaria, imballaggi multipli, imballaggi per la vendita o imballaggi di servizio, se la persona fisica o giuridica che fa **progettare o fabbricare l'imballaggio** con il proprio nome o marchio commerciale rientra nella **definizione di microimpresa** conformemente alla [Raccomandazione 2003/361/CE](#) applicabile all'11 febbraio 2025, e il fornitore degli imballaggi è situato nell'Unione europea, **il fornitore dell'imballaggio è considerato il fabbricante** ai fini del presente articolo.
- Gli **importatori o i distributori** sono **considerati fabbricanti** e quindi soggetti agli obblighi del fabbricante **se immettono sul mercato un imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale o modificano un imballaggio** già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità alle pertinenti prescrizioni del Regolamento 2025/40.

4.2 Borse di plastica

Obiettivo

In considerazione dei livelli costantemente elevati di consumo delle borse di plastica e del loro potenziale di dispersione nell'ambiente, nonché dell'uso inefficiente delle risorse, è opportuno mantenere disposizioni volte a conseguire una riduzione consolidata del loro consumo, come già previsto dalla [Direttiva 94/62/CE](#).

Contenuto della misura

Gli Stati membri devono adottare misure necessarie per conseguire nel loro territorio una riduzione consolidata del consumo di borse di plastica in materiale leggero.

Una riduzione consolidata si considera conseguita se **il consumo annuo non supera 40 borse di plastica in materiale leggero per persona**, o l'obiettivo equivalente in peso, entro il 31 dicembre 2025 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le misure adottate dagli Stati membri per conseguire tali obiettivi tengono conto dell'impatto ambientale delle borse di plastica in materiale leggero nelle fasi di fabbricazione, riciclaggio o smaltimento e delle loro proprietà di compostaggio, durabilità o uso specifico previsto. Tali misure possono includere anche restrizioni alla commercializzazione, purché siano proporzionate e non discriminatorie. Gli Stati membri possono escludere dagli obblighi di riduzione le borse di plastica in materiale ultraleggero necessarie a fini igienici o fornite come imballaggi per la vendita di alimenti sfusi al fine di evitare lo spreco di alimenti.

4.3 Definizione di “microimpresa”

Il Regolamento 2025/40 più volte esenta dagli obblighi ascrivibili in capo agli operatori le c.d. “microimprese”. Cosa si intende con tale termine? Ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE per “microimprese” devono considerarsi le imprese che:

- occupano meno di 10 persone e

realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

4.4 Differenza tra “atti delegati” e “atti di esecuzione UE”

Ai fini di una più corretta interpretazione del Regolamento 2025/40 occorre chiarire qual è la differenza tra atto delegato e atto di esecuzione UE. Essa riguarda principalmente il livello di discrezionalità e il tipo di competenza che vengono trasferite alla Commissione:

- **Atti delegati**

Un atto delegato è un atto adottato dalla Commissione per integrare o modificare determinati elementi non essenziali di un atto legislativo.

Possono essere solo di portata generale e devono essere adottati sulla base di una delega concessa nel testo di una normativa dell'UE.

Sostanzialmente, permettono di dare più flessibilità e rapidità all'applicazione di normative dettagliate senza dover modificare la legge primaria ogni volta.

- **Atti di esecuzione**

Un atto di esecuzione è un atto adottato dalla Commissione per assicurare l'applicazione uniforme della legislazione dell'Unione in tutti gli Stati membri. Possono essere di portata generale o individuale e sono adottati per attuare concretamente la legislazione europea, stabilendo modalità operative precise.

In concreto non possono aggiungere, sopprimere o modificare nulla nell'atto di base, e possono soltanto attuarne il contenuto senza modificarne la sostanza.

5. Definizioni

Il Regolamento 2025/40 ha riformulato le seguenti definizioni rispetto alla [Direttiva 94/62/CE](#),

La definizione di imballaggio riportata nel Regolamento 2025/40 è dunque la seguente:

“imballaggio”: articolo, indipendentemente dal materiale di cui è composto, destinato a essere utilizzato da un operatore economico per contenere e proteggere prodotti, consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione a un altro operatore economico o a un utilizzatore finale e che può essere differenziato per formato di imballaggio in base alla funzione cui è adibito, al materiale di cui è composto e alla sua progettazione, compresi:

- a) articolo necessario per contenere, sostenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo di vita senza esserne una parte integrante e destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme al prodotto stesso;
- b) componente ed elemento accessorio di un articolo di cui alla lettera a), in esso integrato;
- c) elemento accessorio di un articolo di cui alla lettera a) appeso direttamente al prodotto o ad esso congiunto che svolge una funzione di imballaggio senza essere una parte integrante del prodotto e destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme ad esso;
- d) articolo progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato al fine di distribuire il prodotto, altrimenti noto come "imballaggio di servizio";
- e) articolo usa e getta venduto e riempito o progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato che svolge una funzione di imballaggio;
- f) bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili o unità monodose che è morbida dopo l'uso e che contiene tè, caffè o altre bevande e che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;
- g) unità monodose non permeabile destinata a un sistema per la preparazione di tè, caffè o altre bevande, destinata ad essere utilizzata in una macchina e utilizzata e smaltita insieme al prodotto;

“imballaggio per la vendita”: l'imballaggio concepito in modo che prodotti e imballaggio costituiscano un'unità di vendita per l'utilizzatore finale nel punto di vendita;

“imballaggio multiplo”: l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che tale raggruppamento di unità di vendita sia venduto così all'utilizzatore finale o che l'imballaggio serva a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita o a creare un'unità di stoccaggio o di distribuzione, e che può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

“imballaggio per il trasporto”: l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di una o più unità di vendita o di un raggruppamento di unità di vendita, per evitare danni al prodotto a seguito della manipolazione e del trasporto, ma escludendo i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;

Il Regolamento 2025/40, nei considerando, specifica che le **tazze, i contenitori per alimenti, i sacchetti per panini** o altri articoli che svolgono una funzione di imballaggio non dovrebbero essere considerati imballaggi se sono progettati e destinati ad essere venduti vuoti dal distributore finale. Tali articoli dovrebbero essere considerati imballaggi solo se sono progettati e destinati ad essere riempiti presso il punto di vendita — nel qual caso sono considerati "imballaggi di servizio" — o se sono venduti dal distributore finale con all'interno alimenti e bevande, purché svolgano una funzione di imballaggio.

Specifiche indicazioni sono fornite dal Regolamento 2025/40 anche per quanto riguarda le **bustine per tè e le cialde per caffè o per le unità monodose destinate a sistemi per la preparazione di tè o caffè**; di norma, un articolo che è parte integrante di un prodotto ed è necessario per contenerlo, sostenerlo o conservarlo per tutto il suo ciclo di vita e di cui tutti gli elementi sono destinati a essere usati, consumati o smaltiti insieme, non dovrebbe essere considerato un imballaggio in quanto la sua funzionalità è intrinsecamente connessa al suo essere parte del prodotto. Tuttavia, viste le abitudini di smaltimento dei consumatori per le bustine per tè e le cialde per caffè o per le unità monodose destinate a sistemi per la preparazione di tè o caffè, che di fatto sono smaltite insieme al residuo del prodotto portando alla contaminazione dei

flussi di compostaggio e riciclaggio, questi specifici articoli dovrebbero essere considerati imballaggi, come specificato nella definizione di “imballaggio” fornita dal Regolamento 2025/40. **Pitture, inchiostri, vernici, laccature e adesivi** applicati direttamente su un prodotto non dovrebbero, invece, rientrare nella definizione di imballaggio. Ad ogni modo, **le etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto**, comprese le etichette adesive per prodotti ortofrutticoli, rientrano nella definizione di imballaggio.

Il Regolamento 2025/40 introduce poi i seguenti nuovi termini e definizioni, rispetto alla [Direttiva 94/62/CE](#), che si vanno ad aggiungere alla definizione di imballaggio sopra riportata:

“imballaggio da asporto”: imballaggio di servizio riempito presso punti di vendita assistiti con bevande o alimenti pronti, che vengono imballati per il trasporto e il consumo immediato in un altro luogo senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione e che sono generalmente consumati dall'imballaggio;

“imballaggio per produzione primaria”: articoli progettati e destinati ad essere utilizzati come imballaggi per prodotti non trasformati provenienti dalla produzione primaria così definita nel [Regolamento \(CE\) n. 178/2002](#).

La definizione di imballaggio per produzione primaria⁴⁰ non dovrebbe comportare un ampliamento dei prodotti considerati imballaggi ai sensi del Regolamento 2025/40; l'introduzione di tale definizione e il suo utilizzo nella definizione di "produttore" garantisce che sia la persona fisica o giuridica che mette a disposizione questo tipo di imballaggio per la prima volta a essere considerata il produttore ai sensi del Regolamento 2025/40 e non le imprese del settore primario (ad esempio gli agricoltori) che utilizzano questo tipo di imballaggio.

“imballaggio per il commercio elettronico”: l'imballaggio per il trasporto utilizzato per la consegna di prodotti all'utilizzatore finale nell'ambito della vendita online o di altre modalità di vendita a distanza;

“imballaggio innovativo”: una forma di imballaggio fabbricata utilizzando materiali nuovi, che determinano un miglioramento significativo nelle funzioni dell'imballaggio, quali il contenimento, la protezione, la manipolazione o la consegna dei prodotti, e vantaggi ambientali complessivi

⁴⁰ Si veda considerando numero 12 del Regolamento 2025/40

dimostrabili, ad eccezione degli imballaggi ottenuti modificando imballaggi esistenti con lo scopo principale di migliorare la presentazione e la commercializzazione dei prodotti;

“imballaggio monouso”: l'imballaggio che non è un imballaggio riutilizzabile;

“imballaggio sensibile al contatto”: l'imballaggio destinato ad essere usato per i prodotti disciplinati dai [Regolamenti \(CE\) n. 1831/2003](#) del Parlamento europeo e del Consiglio , [\(CE\) n. 1935/2004](#), [\(CE\) n. 767/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio , [\(CE\) n. 1223/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio , [\(UE\) 2017/745](#), [\(UE\) 2017/746](#), [\(UE\) 2019/4](#) del Parlamento europeo e del Consiglio e [\(UE\) 2019/6](#) o dalle [Direttive 2001/83/CE](#), [2002/46/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio o [2008/68/CE](#) ovvero per i prodotti definiti agli articoli 1 e 2 della [Decisione \(UE\) 2023/1809](#) della Commissione.

“imballaggio composito”: l'unità di imballaggio costituita da due o più materiali diversi che fanno parte del peso del materiale di imballaggio principale, che non sono separabili manualmente e che costituiscono pertanto un'unità individuale integrale, a meno che un determinato materiale non costituisca una parte insignificante dell'unità di imballaggio e in nessun caso più del 5 % della massa totale dell'unità di imballaggio, escluse le etichette, le vernici, le pitture, gli inchiostri, gli adesivi e le laccature. Tale disposizione non pregiudica la [Direttiva \(UE\) 2019/904](#).

Pertanto, se un determinato materiale che compone un'unità di imballaggio costituisce solo una parte insignificante dell'unità di imballaggio stessa, in nessun caso superiore al 5 % della sua massa totale, tale unità di imballaggio non dovrebbe essere considerata imballaggio composito. La definizione di imballaggio composito del Regolamento 2025/40 non dovrebbe esentare gli imballaggi monouso parzialmente in plastica, indipendentemente dal livello di soglia, dalle prescrizioni della [Direttiva \(UE\) 2019/904](#) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

“componente integrato”: il componente di imballaggio dello stesso materiale o di materiale distinto dal corpo principale dell'unità di imballaggio, che è parte integrante dell'unità di imballaggio e del suo funzionamento, non necessita di essere separato dal corpo principale dell'unità di imballaggio per garantire la funzionalità di detta unità ed è generalmente scartato contemporaneamente al corpo principale dell'unità di imballaggio, anche se non necessariamente per essere destinato allo stesso processo di smaltimento;

“componente separato”: il componente di imballaggio dello stesso materiale o di materiale diverso dal corpo principale dell'unità di imballaggio, distinto dal corpo principale di detta unità che deve essere completamente e permanentemente smontato dal corpo principale dell'unità di imballaggio principale ed è generalmente scartato prima del corpo principale dell'unità di imballaggio e separatamente da esso, compresi i componenti di imballaggio che possono essere separati gli uni dagli altri semplicemente per effetto di sollecitazioni meccaniche durante il trasporto o la cernita;

“unità di imballaggio”: l'unità, compresi i componenti integrati o separati, che insieme svolgono una funzione di imballaggio, come il contenimento, la protezione, la manipolazione, la consegna, il magazzinaggio, il trasporto o la presentazione dei prodotti, e che comprende le singole unità di imballaggio multiplo o di imballaggio per il trasporto qualora siano scartate prima del punto di vendita.

“imballaggio che presenta un rischio”: l'imballaggio che, non rispettando una prescrizione fissata dal presente Regolamento 2025/40 o in applicazione dello stesso, diversa dalle prescrizioni dell'articolo 62, paragrafo 1, potrebbe avere ripercussioni negative sull'ambiente, sulla salute o su altri interessi pubblici tutelati da tale prescrizione;

“imballaggio che presenta un rischio grave”: l'imballaggio che presenta un rischio per il quale, sulla base di una valutazione, si considera che il grado di non conformità o il danno associato richieda un intervento rapido da parte delle autorità di vigilanza del mercato, compresi i casi in cui gli effetti della non conformità non sono immediati;

Il Regolamento 2025/40 mira a prevenire l'immissione al consumo di imballaggi superflui e quindi ridurre sensibilmente la conseguente produzione dei rifiuti di imballaggio; lo stesso stabilisce quindi delle vere e proprie misure per prevenire i rifiuti di imballaggio che vengono definite come segue:

“prevenzione dei rifiuti di imballaggio”: misure adottate prima che un imballaggio o materiale di imballaggio diventino un rifiuto di imballaggio, che riducono la quantità di rifiuti di imballaggio, riducendo o evitando l'uso di imballaggi per contenere, proteggere, manipolare, consegnare o

presentare prodotti, comprese misure riguardanti il riutilizzo dell'imballaggio e misure per estendere il ciclo di vita dell'imballaggio prima che diventi un rifiuto.

Tra le misure disciplinate dal Regolamento 2025/40 emergono, in particolare:

- misure finalizzate alla riduzione al minimo degli imballaggi;
- restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio;
- misure di riutilizzo degli imballaggi;
- misure inerenti alla ricarica degli imballaggi;
- misure inerenti alla riciclabilità/compostabilità degli imballaggi;
- misure finalizzata alla riduzione del consumo delle borse di plastica.

Sul tema, si riportano le seguenti definizioni:

“riutilizzo”: l'operazione mediante la quale imballaggi riutilizzabili sono riutilizzati più volte per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti;

“sistemi di riutilizzo”: dispositivi organizzativi, tecnici o finanziari, unitamente a incentivi, che consentono il riutilizzo in un sistema a circuito chiuso o a circuito aperto e includono sistemi di deposito cauzionale e restituzione che garantiscono che gli imballaggi siano raccolti per il riutilizzo;

“ricondizionamento”: qualsiasi operazione di cui all'allegato VI, parte B, necessaria per riportare un imballaggio riutilizzabile a uno stato funzionale ai fini del riutilizzo;

“ricarica”: l'operazione mediante la quale un contenitore che svolge la funzione di imballaggio e che è di proprietà dell'utilizzatore finale o è acquistato dall'utilizzatore finale presso il punto di vendita del distributore finale è riempito dall'utilizzatore finale o dal distributore finale con uno o più prodotti che l'utilizzatore finale ha acquistato dal distributore finale;

“stazione di ricarica”: il luogo in cui un distributore finale offre agli utilizzatori finali prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica;

“progettazione per il riciclaggio”: la progettazione degli imballaggi, compreso dei singoli componenti, che garantisce la riciclabilità mediante processi consolidati di raccolta, cernita e riciclaggio sperimentati in ambiente operativo;

“riciclabilità”: la compatibilità dell'imballaggio con la gestione e il trattamento dei rifiuti fin dalla progettazione, in base alla raccolta differenziata, alla cernita in flussi separati, al riciclaggio su larga scala e all'uso di materiali riciclati per sostituire le materie prime primarie;

“imballaggio compostabile”: l'imballaggio che si biodegrada in condizioni di controllo industriale o che può subire una decomposizione biologica in tali condizioni, anche attraverso digestione anaerobica, ma non necessariamente in un ambiente di compostaggio domestico, combinato, se necessario, con trattamento fisico, con conseguente conversione dell'imballaggio in biossido di carbonio o, in assenza di ossigeno, metano e sali minerali, biomassa e acqua e che non ostacola o mette a rischio la raccolta differenziata e il processo di compostaggio e di digestione anaerobica; ;

“imballaggio compostabile tramite compostaggio domestico”: l'imballaggio che può biodegradarsi in condizioni non controllate che non sono strutture di compostaggio su scala industriale e il cui processo di compostaggio è eseguito da soggetti privati allo scopo di produrre compost per uso proprio;

“plastica”: il materiale costituito da un polimero quale definito all'articolo 3, punto 5), del [Regolamento \(CE\) n. 1907/2006](#), cui sono stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale degli imballaggi, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;

“plastica a base biologica”: plastica realizzata a partire da risorse biologiche quali materie prime da biomassa, rifiuti organici o sottoprodotti, indipendentemente dal fatto che siano biodegradabili o non biodegradabili;

“borse di plastica”: borse da asporto con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori nei punti di vendita di prodotti;

“borse di plastica in materiale leggero”: borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron;

“borse di plastica in materiale ultraleggero”: borse di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron;

“borse di plastica in materiale pesante”: borse di plastica con uno spessore fra 50 e 99 micron;

“borse di plastica in materiale ultrapesante”: borse di plastica con uno spessore superiore a 99 micron.

Con riguardo poi ai **soggetti destinatari degli obblighi** nascenti dall'applicazione del Regolamento 2025/40, si riportano le seguenti definizioni:

“operatore economico”: il fabbricante, il fornitore, l'importatore, il distributore, il rappresentante autorizzato, il distributore finale e il fornitore di servizi di logistica;

“fabbricante”: la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati, tuttavia:

a) fatta salva la lettera b), qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale, per «fabbricante» si intende tale persona fisica o giuridica;

b) se la persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l'imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio commerciale rientra nella definizione di microimpresa conformemente alla [Raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione applicabile all'11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio alla persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l'imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale è situato nello stesso Stato membro, con «fabbricante» si intende la persona fisica o giuridica; che fornisce l'imballaggio;

“produttore”: il fabbricante, l'importatore o il distributore al quale, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza, si applica quanto segue:

a) il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato Membro e mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili; oppure

b) il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato Membro e mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio prodotti imballati in imballaggi diversi da quelli di cui alla lettera a); oppure

c) il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo e mette a disposizione per la prima volta all'interno del territorio di un altro Stato membro, direttamente ai consumatori, imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per

produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili, o prodotti imballati in imballaggi diversi; oppure

d) il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e mette a disposizione per la prima volta all'interno del territorio di un altro Stato membro imballaggi, direttamente degli utilizzatori dei prodotti imballati diversi da quelli di cui alla e lettera c); oppure

e) il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e disimballa i prodotti imballati senza essere l'utilizzatore finale, a meno che un'altra persona non sia il produttore come definito alle lettere a), b), c) o d);

“fornitore”: la persona fisica o giuridica che fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un fabbricante;

“importatore”: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un imballaggio originario di un paese terzo;

“distributore”: la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un imballaggio a disposizione sul mercato;

“rappresentante autorizzato”: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire in suo nome e per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del Regolamento 2025/40;

“distributore finale”: la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento che fornisce all'utilizzatore finale prodotti imballati, anche attraverso il riutilizzo, o prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica;

“consumatore”: qualsiasi persona fisica che agisce a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale o professionale;

“utilizzatore finale”: la persona fisica o giuridica residente o stabilita nell'Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in qualità di consumatore o utilizzatore finale professionale nel contesto delle sue attività industriali o professionali e che non mette il medesimo prodotto a disposizione sul mercato nella forma in cui le è pervenuto.

6. FAQ

Quali differenze ci sono fra gli obblighi del fabbricante e quelli dell'importatore?

Il “fabbricante” viene definito dal Regolamento 2025/40 come “la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi”, mentre l’“importatore” è la “persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un imballaggio originario di un paese terzo”.

Sulla base di quanto stabilito dall’art. 15 del Regolamento 2025/40, i fabbricanti devono immettere sul mercato solo imballaggi conformi alle prescrizioni stabilite negli articoli da 5 a 12 (prescrizioni di sostenibilità e di etichettatura degli imballaggi) e prima di immettere l’imballaggio sul mercato devono eseguire (o far eseguire per loro conto) la procedura di valutazione della conformità dell’imballaggio redigendo la documentazione tecnica di cui all’allegato VII.

Anche gli importatori devono garantire di immettere sul mercato UE solo imballaggi conformi alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12 del Regolamento 2025/40 e assicurarsi che sia stata eseguita dal fabbricante la procedura di valutazione della conformità, che sia stata redatta la documentazione tecnica, nonché che siano indicate sull’imballaggio di tutte le informazioni obbligatorie utili ad identificare il fabbricante.

Inoltre, l’art. 21 del Regolamento 2025/40 identifica specifici casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori; la norma difatti prevede che qualora un importatore o distributore immetta sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale o modifichi un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità alle pertinenti prescrizioni del Regolamento 2025/40, tale importatore o distributore è considerato un fabbricante ai fini del Regolamento 2025/40 ed è soggetto agli obblighi del fabbricante a norma dell’articolo 15. Qualora poi un importatore o distributore rientri nella definizione di microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE applicabile all’11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio all’importatore o distributore sia situato nell’Unione, la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio è considerato fabbricante ai fini dell’articolo 15.

Che cosa cambia rispetto all'etichettatura ambientale degli imballaggi destinati al canale B2C attualmente prevista in Italia?

Secondo la normativa attualmente vigente in Italia, le informazioni obbligatorie per l'etichettatura ambientale degli imballaggi destinati al **consumatore finale** sono la **codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la [Decisione 129/97/CE](#)** e le **indicazioni sulla raccolta**. La frase "Verifica le disposizioni del tuo comune" è facoltativa.

Per quanto riguarda il Regolamento 2025/40, **attualmente e fino all'11 agosto 2028, è possibile mantenere l'etichettatura ambientale nella sua forma attuale.**

A decorrere dal 12 agosto 2028, sulla base di quanto stabilito dall' art. 70 del Regolamento 2025/40:

- verrà abrogata la Decisione 129/97/CE

A decorrere dal 12 agosto 2028, o al più tardi 24 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione previsti al 2026, sulla base di quanto stabilito dall' art. 12 paragrafo 1 del Regolamento 2025/40:

- gli imballaggi, esclusi quelli per il trasporto (eccetto per il commercio elettronico) o soggetti a deposito cauzionale, dovranno recare **l'etichetta armonizzata secondo le indicazioni dei seguenti atti di esecuzione** (paragrafi 6 e 7 dell'art. 12):

i. atto inerente alla definizione di **un'etichetta armonizzata** e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura;

ii. atto inerente alla definizione di una **metodologia** per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi mediante tecnologie di **marcatura digitali**.

In sintesi:

le regole attuali valgono fino all' 11 agosto 2028, o per quanto concerne le indicazioni di raccolta fino alla entrata in vigore degli atti di esecuzione.

Entro il 12 agosto 2026 la Commissione europea dovrà pubblicare gli atti delegati che definiranno nel dettaglio le nuove regole armonizzate, per cui ci saranno due anni per consentire alle aziende. Se gli atti delegati arrivassero in ritardo, la data del 12 agosto 2028 slitterà di conseguenza, per mantenere il periodo di due anni per l'adeguamento.

Gli imballaggi già soggetti ad altre normative, fra cui quelle sul trasporto di merci pericolose, rientrano nel campo di applicazione del Regolamento 2025/40?

Si, come precisato nell'art. 2, Il Regolamento 2025/40, in generale, si applica:

- a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato;
- a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui sono usati o da cui provengono: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.

Il provvedimento lascia in ogni caso impregiudicate le disposizioni UE in materia di imballaggi e sicurezza/qualità/protezione della salute/igiene dei prodotti imballati, quelle in materia di rifiuti pericolosi e quelle in materia di trasporto.

Particolari tipologie di imballaggio possono però essere esentate dall'applicazione di alcune specifiche disposizioni.

Agli imballaggi usati per il trasporto di merci pericolose conformemente alla [Direttiva 2008/68/CE](#) non si applicano l'art. 6 in materia di "imballaggi riciclabili", l'art. 7 in materia di "contenuto minimo di riciclato negli imballaggi di plastica", l'art. 29 in materia di "obiettivi di riutilizzo" e l'art. 12 relativo all'"etichettatura" per quanto concerne l'indicazione del materiale di composizione degli imballaggi.

Inoltre, sempre l'art. 2 precisa che "qualora il Regolamento confligga con la [Direttiva 2008/68/CE](#), quest'ultima prevale".

Come si coniuga il packaging riciclato con la valutazione della sicurezza dei cosmetici?

Ai sensi dell'art. 2 il Regolamento lascia impregiudicate le disposizioni della [Direttiva 2008/98/CE](#) per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi, come pure le prescrizioni normative dell'Unione in materia di imballaggi, come quelle relative alla sicurezza, alla qualità, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, e le prescrizioni in materia di trasporto. Tuttavia, qualora il presente regolamento confligga con la direttiva 2008/68/CE, quest'ultima prevale. In ogni caso, la Commissione UE, come stabilito dall'art. 7, ha il compito di valutare tecnologie di riciclaggio disponibili, tenendo in considerazione le prestazioni economiche e ambientali di tali tecnologie, compresa la qualità del risultato, la disponibilità dei rifiuti, l'energia necessaria e le emissioni di gas a effetto serra e altri impatti ambientali pertinenti.

Se sono un fabbricante di imballaggi, quali informazioni devo farmi dare dai miei fornitori?

Ai sensi dell'art. 16 i fornitori devono fornire al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentirgli di dimostrare la conformità dell'imballaggio e dei

materiali di imballaggio alle prescrizioni del regolamento, compresa la documentazione tecnica di cui all'allegato VII.

Sarà possibile mantenere lo stile estetico richiesto dal settore cosmetico, esempio vasi e tappi a doppia parete?

Il Regolamento 2025/40 impone specifici obblighi in tema riduzione degli imballaggi: entro il 1° gennaio 2030 il fabbricante o l'importatore dovrà provvedere affinché l'imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito. Il fabbricante o l'importatore dovrà quindi provvedere affinché non siano immessi sul mercato gli imballaggi che non soddisfano i criteri di prestazione di cui all'allegato IV del Regolamento 2025/40 (Metodologia di valutazione della riduzione al minimo degli imballaggi) e quelli con caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto, comprese doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari. Gli obblighi di riduzione al minimo non si applicano, tuttavia, come precisato nell'art. 10, se ad esempio il modello dell'imballaggio è protetto da un disegno o modello comunitario. Tali esenzioni elencate all'art. 10, tuttavia, si applicano solo ai disegni e modelli e ai marchi protetti prima dell'11 febbraio 2025 e solo qualora l'applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo incida:

- i) sulla progettazione dell'imballaggio in un modo tale da alterarne la novità o il carattere individuale, o
- ii) sul marchio in un modo tale che il marchio non sia più in grado di contraddistinguere il prodotto recante il marchio da quelli di altre imprese.

Quali sono gli obblighi dei produttori di imballaggi?

Con l'espressione "produttore" il Regolamento 2025/40 intende: il fabbricante, l'importatore o il distributore al quale, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza, si applica quanto segue:

a) il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato Membro e mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili; oppure

b) il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato Membro e mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio prodotti imballati in imballaggi diversi da quelli di cui alla lettera a); oppure

c) il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo e mette a disposizione per la prima volta all'interno del territorio di un altro Stato membro,

direttamente ai consumatori, imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili, o prodotti imballati in imballaggi diversi; oppure

d) il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e mette a disposizione per la prima volta all'interno del territorio di un altro Stato membro imballaggi, direttamente degli utilizzatori dei prodotti imballati diversi da quelli di cui alla e lettera c); oppure

e) il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e disimballa i prodotti imballati senza essere l'utilizzatore finale, a meno che un'altra persona non sia il produttore come definito alle lettere a), b), c) o d).

Per delineare correttamente obblighi e responsabilità di tale soggetto è necessario comprendere se lo stesso si identifica come fabbricante, come importatore o come distributore degli imballaggi.

Trattandosi di Regolamento europeo sarà direttamente applicabile ma ci saranno comunque aspetti specifici e pratici da implementare. L'Italia si atterrà alla posizione europea o eserciterà discrezionalmente?

Il Regolamento 2025/40 è direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri, non necessita quindi di un atto normativo nazionale italiano per essere recepito. L'Italia eserciterà le proprie facoltà nei limiti che il Regolamento 2025/40 concede ai singoli Stati Membri.

Vorrei avere maggiori informazioni circa le misure in essere o che saranno implementate a livello nazionale l'implementazione della PPWR. Di particolare interesse è il tema dei meccanismi di Deposit Return Scheme (DRS) prevista dal PPWR e al momento non presente nel mercato italiano.

Il sistema di deposito cauzionale e restituzione viene definito come: "il sistema in cui un deposito cauzionale è addebitato all'utilizzatore finale al momento dell'acquisto di un prodotto imballato o riempito coperto da tale sistema ed è rimborsato quando l'imballaggio interessato è restituito attraverso uno dei canali di raccolta autorizzati a tal fine dalle autorità nazionali."

Il Regolamento 2025/40 prevede che, entro il 1° gennaio 2029, gli Stati Membri istituiscano sistemi di depositi cauzionali e restituzione, con particolare riferimento al raggiungimento dell'obiettivo di garantire almeno il 90% di raccolta differenziata per quanto riguarda:

- a) bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri; e
- b) contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di tre litri

Gli Stati membri sono comunque chiamati ad adoperarsi per istituire e mantenere sistemi di deposito cauzionale e restituzione, in particolare per le bottiglie in vetro monouso per bevande e i cartoni per bevande.

Vengono fatte salve le deroghe previste dall'art. 50.

Il deposito cauzionale potrebbe essere anche una misura adottata dagli Stati membri per incoraggiare l'istituzione di sistemi di riutilizzo degli imballaggi con incentivi sufficienti per la restituzione e di sistemi di ricarica ecologicamente corretti.

Gli imballaggi destinati a un sistema di deposito e restituzione dovranno essere contrassegnati da una etichetta specifica (che sarà definita dagli atti di esecuzione che definiranno le etichette armonizzate).

L'Allegato X disciplina poi nel dettaglio le prescrizioni minime generali per l'istituzione di tali sistemi di deposito.

In ogni caso al momento non è possibile sapere quali saranno le misure nazionali volte all'adeguamento di tali prescrizioni.

Le capsule di caffè e le capsule per prodotti solubili in plastica avranno l'obbligo di compostabilità?

Ai sensi dell'art. 3, punto 1), lett. f) del Regolamento 2025/40, rientra nella definizione di imballaggio anche: *“la bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili o unità monodose che è morbida dopo l'uso e che contiene tè, caffè o altre bevande e che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;”*

Secondo la lett. g) è imballaggio anche *“l'unità monodose non permeabile destinata a un sistema per la preparazione di tè, caffè o altre bevande, destinata ad essere utilizzata in una macchina e utilizzata e smaltita insieme al prodotto.”*

L'art. 9 del Regolamento 2025/40, specifica che entro il 12 febbraio 2028 gli imballaggi immessi sul mercato di cui all'articolo 3, punto 1), lettera f) (ossia le cialde per caffè o bustine per altre bevande permeabili) devono essere compatibili con le norme di compostaggio in condizioni di controllo industriale negli impianti di trattamento dei rifiuti organici e devono essere compatibili, se richiesto dagli Stati membri, con le norme di compostaggio domestico.

Viene poi previsto che, qualora gli Stati membri consentano che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità siano raccolti insieme ai rifiuti organici e ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti organici adeguati per garantire che gli imballaggi compostabili entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, gli Stati membri possono imporre che gli imballaggi seguenti siano messi a disposizione per la prima volta sul loro mercato solo se compostabili:

a) gli imballaggi di cui all'articolo 3, punto 1), lettera g), (capsule per caffè o bustine per altre bevande non permeabili) costituiti da materiale diverso dal metallo, le borse di plastica in materiale ultraleggero e le borse di plastica in materiale leggero;

b) gli imballaggi diversi da quelli di cui alla lettera a) per i quali gli Stati membri hanno già introdotto l'obbligo di compostabilità anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento.

In definitiva, quindi, per le capsule di caffè o bustine di altre bevande permeabili sussiste un generale obbligo di compostabilità a partire dal 2028.

Per le unità monodose non permeabili, la compostabilità è a discrezione di ogni Stato membro al ricorrere delle condizioni soprariportate.

Quale è il criterio per stabilire se un imballaggio è sproporzionato rispetto al contenuto? Chi deve verificarlo e in che modo?

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento 2025/40, entro il 1° gennaio 2030 i fabbricanti o gli importatori devono provvedere affinché gli imballaggi immessi sul mercato siano progettati in modo che il loro peso e volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui sono costituiti, in coerenza con i criteri di prestazione di cui all'Allegato IV del Regolamento 2025/40 relativo alla metodologia di valutazione della riduzione al minimo degli imballaggi.

È comunque previsto che entro il 12 febbraio 2027, la Commissione chieda alle organizzazioni europee di normazione di preparare o aggiornare, se del caso, norme armonizzate che stabiliscano la metodologia per il calcolo e la misurazione della conformità alle prescrizioni relative alla riduzione al minimo degli imballaggi. La conformità alle prescrizioni è dimostrata nella documentazione tecnica che il fabbricante deve predisporre.

È previsto poi che, entro il 12 febbraio 2028, la Commissione adotti atti di esecuzione al fine di stabilire la metodologia per il calcolo della proporzione dello spazio vuoto.

Infine, entro il 1° gennaio 2030, gli operatori economici che riempiono imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico devono garantire che la proporzione dello spazio vuoto massimo, espressa in percentuale, non superi il 50%.

Secondo il Regolamento 2025/40, la definizione di fabbricante è la "persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati". La mia azienda produce automazioni per laboratori di microbiologia. Queste automazioni vengono spedite via mare o aerea e vengono messe in casse di legno. Questa cassa è

"prodotta" da un falegname (fornisce lui i materiali) su nostra specifica dimensionale e l'attività di incassamento viene fatta dal falegname presso la nostra sede. In questo caso rientriamo nella casistica "prodotti imballati" e per cui dobbiamo ritenerci fabbricanti anche dell'imballo? Le nostre automazioni sono IVD (secondo Regolamento 2017/746) quindi sono escluse dall'applicazione del regolamento imballaggi?

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, n.13), lett. a) *“qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale, per «fabbricante» si intende tale persona fisica o giuridica;”*

Alla luce di tale definizione, qualora l'azienda di automazioni apponga il proprio nome sull'imballaggio che ha fatto progettare, la stessa sembrerebbe rientrare nel novero dei “fabbricanti” e il falegname in quello dei “fornitori”.

Gli imballaggi sensibili al contatto di dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al [Regolamento \(UE\) 2017/746](#) sono espressamente esclusi dagli obblighi di cui all'art. 6, che dispone che tutti gli imballaggi siano riciclabili e 7, paragrafo 1 e 2, che impongono un contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica, oltre che a determinate condizioni a quelli di cui all'art. 12, che detta le prescrizioni per quanto riguarda l'etichettatura.

Il Regolamento 2025/40 si applica anche ai dispositivi medici?

Come precisato nell'art. 2, il Regolamento 2025/40 si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio; tuttavia, per alcuni particolari imballaggi di dispositivi medici e medicinali sono previste specifiche deroghe.

L'art. 6 del Regolamento 2025/40, che dispone che tutti gli imballaggi siano riciclabili, non si applica, infatti, a:

- agli imballaggi sensibili al contatto di dispositivi medici di cui al [Regolamento \(UE\) 2017/745](#);
- agli imballaggi sensibili al contatto di dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al [Regolamento \(UE\) 2017/746](#);
- agli imballaggi sensibili al contatto per formule per lattanti e formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia nonché alimenti a fini medici speciali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del [Regolamento \(UE\) n. 609/2013](#)

I paragrafi 1 e 2 dell'art. 7 del Regolamento 2025/40, che impongono un contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica, non si applicano:

- agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medici, di dispositivi esclusivamente destinati alla ricerca e di dispositivi oggetto di indagine di cui al [Regolamento \(UE\) 2017/745](#);
- agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al [Regolamento \(UE\) 2017/746](#);
- agli imballaggi di forniture, componenti e componenti del confezionamento primario per la produzione di medicinali oggetto della [Direttiva 2001/83/CE](#) e per i medicinali veterinari oggetto del [Regolamento \(UE\) 2019/6](#) se tali imballaggi sono necessari per soddisfare le norme di qualità previste per i medicinali.

I paragrafi 2 e 3 dell'art. 15 del Regolamento 2025/40 non si applicano poi agli imballaggi per il trasporto personalizzati per dispositivi medici e sistemi medici configurabili destinati all'uso in ambienti industriali e sanitari. Tali paragrafi, in particolare, stabiliscono l'obbligo di eseguire la procedura di valutazione della conformità dell'imballaggio (di cui all'articolo 38) e di redigere e conservare la documentazione tecnica di cui all'allegato VII.

L'art. 12 del Regolamento 2025/40, che detta le prescrizioni per quanto riguarda l'etichettatura, non si applica al confezionamento primario né all'imballaggio o confezionamento esterno quali definiti nei [Regolamenti \(UE\) 2017/745](#), [\(UE\) 2017/746](#) e [\(UE\) 2019/6](#) e nella [Direttiva 2001/83/CE](#) relativi rispettivamente ai dispositivi medici, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, ai medicinali veterinari e ai medicinali per uso umano, se non vi è spazio sull'imballaggio a causa di altre prescrizioni in materia di etichettatura definite in tali atti legislativi dell'Unione, o se l'etichettatura dell'imballaggio potrebbe compromettere l'uso sicuro dei medicinali per uso umano o dei medicinali veterinari.

Esistono già dei protocolli tecnici di valutazione delle riciclabilità degli imballaggi plastici flessibili utili per evadere agli obblighi della normativa?

In tema protocolli tecnici legati alla riciclabilità, sarà necessario aspettare gli atti delegati da parte della Commissione UE.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2030, tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili, e cioè dovranno essere progettati per il riciclo secondo quanto sarà stabilito dagli atti delegati che faranno luce sui criteri di progettazione, sulle classi di riciclabilità e sulle metodologie per la definizione delle classi (questi atti delegati sono attesi entro il 1° dicembre 2028).

A decorrere poi dal 1° gennaio 2035, tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili su larga scala. La metodologia e i criteri per la valutazione del riciclabile su larga scala per categoria di imballaggio saranno oggetto di atti delegati attesi entro il 1° gennaio 2030.

Pertanto, oggi non sono ancora definiti i criteri da considerare in vista degli obiettivi di riciclabilità al 2030 e 2035. Sulle linee guida di design for recycling sta lavorando il CEN, che terrà in considerazione le linee guida già esistenti a livello europeo.

Tuttavia, è noto che le linee guida D4R e la metodologia per la definizione delle classi di riciclabilità considererà tutti i componenti integrati del sistema di imballaggio e terrà in considerazione fattori come la qualità delle materie prime seconde ricavate dai processi di riciclo, le infrastrutture esistenti e la presenza di sostanze pericolose.

Esclusivamente a titolo orientativo, e in attesa di avere maggiore chiarezza su questi aspetti con la pubblicazione degli standard del CEN e degli atti delegati, potrebbe essere utile fare un assessment della riciclabilità degli imballaggi rispetto alle linee guida europee oggi esistenti per gli imballaggi in plastica:

- Per gli imballaggi flessibili, ad esempio, sono a disposizione le [linee guida sul design for recycling di CEFLEX](#);
- Per gli imballaggi in plastica sono a disposizione le [linee guida Recyclclass](#),
- per le bottiglie di plastica sono a disposizione le [linee guida EPBP](#).

Per gli imballaggi in carta, invece, riferimenti esistenti sono il Sistema di Valutazione Aticelca o quello CEPI 4evergreen.

Per quanto concerne la comunicazione volontaria sulla riciclabilità si rimanda per approfondimenti alla pagina 19 delle [Linee Guida per una etichettatura ambientale volontaria di CONAI](#). Tuttavia, si segnala inoltre che dal momento in cui la riciclabilità sarà un obbligo di legge, non sarà possibile vantare questa caratteristica come un segno distintivo del packaging. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la Guida sintetica alla nuova [Direttiva europea 2024/825/UE](#).

Commercializziamo tè in filtri in cellulosa vergine, in PLA prodotto dal mais e in cotone non sbiancato. Possiamo considerare tutte e 3 le tipologie di filtro compostabili data la natura del materiale o bisogna comunque eseguire le prove di compostabilità con laboratorio accreditato per confermare che siano compostabili? Secondo il Regolamento Imballaggi i filtri di tè saranno considerati imballaggi? Dobbiamo quindi modificare tutte le tabelle dello smaltimento per includere le disposizioni di smaltimento dei filtri di tè?

Il Regolamento definisce «imballaggio compostabile» l'imballaggio che si biodegrada in condizioni di controllo industriale o che può subire una decomposizione biologica in tali condizioni, anche attraverso digestione anaerobica, ma non necessariamente in un ambiente di compostaggio domestico, combinato, se necessario, con trattamento fisico, con conseguente conversione dell'imballaggio in biossido di carbonio o, in assenza di ossigeno, metano e sali minerali, biomassa e acqua e che non ostacola o mette a rischio la raccolta differenziata e il processo di compostaggio e di digestione anaerobica.

I filtri in questione rientrano nel novero degli imballaggi.

In particolare, le bustine per tè, cialde per caffè o bustine per altre bevande permeabili o unità monodose che sono morbide dopo l'uso e che contengono tè, caffè o altre bevande e che sono destinate ad essere utilizzate e smaltite insieme al prodotto saranno considerate imballaggi dal 26 agosto 2026 e saranno quindi soggetti all'obbligo di etichettatura ambientale.

Dovranno riportare il codice identificativo ai sensi della [Decisione 129/97/CE](#) riferito al materiale di composizione dell'involucro.

Con riferimento alle istruzioni per il conferimento, per quanto riguarda le capsule, cialde e bustine compostabili ai sensi della norma UNI 13432, queste saranno destinate alla raccolta differenziata per rifiuti organici, e dovranno riportare tutte le informazioni obbligatorie previste per gli articoli con queste caratteristiche (per approfondimenti si rimanda alla pag. 32 delle [Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.](#)). L'utilizzo dei canali digitali è comunque sempre possibile per veicolare queste informazioni secondo le modalità già previste nelle Linee guida ufficiali.

È da considerare, inoltre, che le sopracitate indicazioni di etichettatura ambientale degli imballaggi saranno oggetto di modifica, in quanto il Regolamento 2025/40 prevede che dal 12 agosto 2028 gli imballaggi dovranno recare l'etichetta armonizzata per tutti gli Stati Membri secondo le indicazioni degli atti di esecuzione che la Commissione Europea adotterà entro il 12 agosto 2026.

Le analisi relative al contenuto di sostanze chimiche (PFAS), vanno ripetute per singolo lotto di produzione? A parità di tipo di materia prima o altre componenti utilizzate ma provenienti da diverse forniture?

L'art. 5 del Regolamento non specifica nulla sul punto, tuttavia sono attesi atti delegati sia per quanto concerne in generale le sostanze pericolose, sia con specifico riferimento alle PFAS, che potrebbero comprendere informazioni di questo tipo.

Il Regolamento 2025/40 prevede che la conformità alle prescrizioni relative alle sostanze contenute negli imballaggi è dimostrata nella documentazione redatta conformemente

all'allegato VII del Regolamento, per cui "il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità degli imballaggi".

Per questa ragione, le analisi relative al contenuto di sostanze "pericolose", come i PFAS, andranno opportunamente ripetute con la frequenza necessaria a garantirne il rispetto dei limiti previsti dal Regolamento 2025/40.

Il fabbricante andrà quindi a dichiarare, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli imballaggi interessati rispettano le prescrizioni.

Sono previsti incentivi per il packaging riutilizzabile? Se sì quali?

Il Regolamento 2025/40 non prevede forme di incentivi per la creazione di imballaggi riutilizzabili. La creazione e la commercializzazione di imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema di riutilizzo sono un vero e proprio obbligo di legge.

Materiali contact sensitive (focus su imballaggi flessibili in plastica per contatto alimentare) e riutilizzo, è possibile?

Gli obblighi di riutilizzo, fissati dall'art. 29 del Regolamento 2025/40, per gli imballaggi per il trasporto o per la vendita usati per il trasporto, non si applicano, fra gli altri, agli imballaggi in formato flessibile, usati per il trasporto, che sono a contatto diretto con gli alimenti e i mangimi quali definiti all'art. 2 e all'art. 3, punto 4 del [Regolamento \(CE\) n. 178/2002](#), o con gli ingredienti alimentari quali definiti all'art. 2, paragrafo 22), lettera f) nel [Regolamento \(UE\) n. 1169/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio.

I riferimenti rimandano alla definizione generale di "alimenti" "mangimi" e "ingredienti alimentari" non a specifiche tipologie.

Per alimento si intende "qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani."

Per mangime "qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali;"

Per Ingrediente "qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti."

L'azienda produttrice di un semilavorato (film PE per imballaggio flessibile, che successivamente verrà laminato ad uno o più materiali da un trasformatore) NON deve emettere la dichiarazione di conformità prevista dal Regolamento, corretto?

La dichiarazione di conformità deve essere redatta dal fabbricante dell'imballaggio (si veda l'art. 15 del Regolamento 2025/40: *“Prima di immettere l'imballaggio sul mercato, i fabbricanti eseguono o fanno eseguire per loro conto la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 38 e redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato VII. Se la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 38 ha dimostrato la conformità di un imballaggio alle prescrizioni applicabili, i fabbricanti compilano una dichiarazione di conformità UE ai sensi dell'articolo 39”*).

Il Regolamento 2025/40 definisce “fabbricante” la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati.

Viene poi specificato che:

a) fatta salva la lettera b), qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale, per «fabbricante» si intende tale persona fisica o giuridica;

b) se la persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l'imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio commerciale rientra nella definizione di microimpresa conformemente alla [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione applicabile all'11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio alla persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l'imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale è situato nello stesso Stato membro, con «fabbricante» si intende la persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio.

Tuttavia, nel caso presentato, parrebbe che l'azienda si qualifichi non come fabbricante ma come “fornitore”, ossia come la persona fisica o giuridica che fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un fabbricante.

Il divieto di utilizzare la plastica per prodotti ortofrutticoli al di sotto del 1.5kg, vale anche per le plastiche riciclate/riciclabili? Come ad es. il Pet r-pet? Ci saranno delle eccezioni sull'utilizzo delle plastiche in ortofrutta per confezioni al di sotto del 1.5kg?

L'art. 25 e l'Allegato V del Regolamento 2025/40 specificano che è vietata la commercializzazione di “imballaggi di plastica monouso”.

In particolare, il Regolamento 2025/40 non specifica se si tratta di plastica riciclata o vergine. Per quanto riguarda le eccezioni, l'art. 25 prevede che, entro il 12 febbraio 2027, la Commissione pubblici orientamenti, in consultazione con gli Stati membri e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che illustrino più nel dettaglio l'allegato V, compresi esempi dei formati di imballaggio che rientrano nell'ambito di applicazione, e le eventuali esenzioni alle restrizioni, e forniscano un elenco esemplificativo dei prodotti ortofrutticoli esclusi dall'allegato V, punto 2. Inoltre, il punto 2 dell'allegato V, prevede che gli Stati membri possano introdurre esenzioni alla restrizione qualora sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti, l'ossidazione, o qualora non vi sia altra possibilità per evitare la commistione di prodotti ortofrutticoli biologici con prodotti ortofrutticoli non biologici in conformità delle prescrizioni relative alla certificazione o all'etichettatura del [Regolamento \(UE\) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) relativo alla certificazione o l'etichettatura, senza incorrere in costi economici e amministrativi sproporzionati.

Le vaschette in PET che usano un film termosaldato pelabile in PET non riciclabile, possono continuare ad usare questo tipo di film considerato che in termini di percentuale di plastica incide in maniera minima?

L'art. 7 (commi 1 e 2) del Regolamento 2025/40 contiene obblighi di contenuto di riciclato minimo negli imballaggi in plastica; tuttavia, il comma 5 stabilisce che è esentata dal rispetto di tali obblighi *“qualsiasi parte in plastica che rappresenti meno del 5% del peso totale dell'intera unità di imballaggio”*.

Comparto capsule da caffè, la compostabilità diverrà obbligatoria oppure in base alla propria filiera di riciclo ogni stato in Europa potrà decidere se obbligare la compostabilità?

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento 2025/40, entro il 12 febbraio 2028 gli imballaggi immessi sul mercato di cui all'articolo 3, punto 1), lettera f), ossia imballaggi incluse le bustine per tè, cialde per caffè o bustine per altre bevande permeabile o unità monodose monouso morbide dopo l'uso che contengono tè, caffè o altre bevande e che sono destinate ad essere utilizzate e smaltite insieme al prodotto e le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli, devono essere compatibili con le norme di compostaggio in condizioni di controllo industriale negli impianti di trattamento dei rifiuti organici e devono essere compatibili, se richiesto dagli Stati membri, con le norme di compostaggio domestico.

Per il comparto capsule da caffè, quindi, sarà obbligatoria la compostabilità con riferimento alla compatibilità con le norme di compostaggio in condizioni di controllo industriale negli impianti di trattamento dei rifiuti organici.

L'introduzione del requisito della compatibilità con le norme di compostaggio domestico è invece a discrezione di ciascuno Stato Membro.

Per quanto riguarda, invece, le capsule del caffè non permeabili (definite dall'art.3 lett. g) sarà il singolo Stato membro eventualmente ad imporne la compostabilità (si veda l'art. 9, paragrafo 2 lett. a): *“In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, qualora gli Stati membri consentano che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità siano raccolti insieme ai rifiuti organici a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, della [Direttiva 2008/98/CE](#) e ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti organici adeguati per garantire che gli imballaggi compostabili entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, gli Stati membri possono imporre che gli imballaggi seguenti siano messi a disposizione per la prima volta sul loro mercato solo se compostabili:*

- a) *gli imballaggi di cui all'articolo 3, punto 1), lettera g), costituiti da materiale diverso dal metallo, le borse di plastica in materiale ultraleggero e le borse di plastica in materiale leggero (...)*”

Quali saranno gli obiettivi e obblighi di utilizzo di imballi riutilizzabili per l'Italia? E entro quando?

Sia per l'Italia che per gli altri Stati Membri dell'Unione Europea gli obiettivi di riutilizzo sono fissati dall'art. 29 del Regolamento 2025/40.

Obiettivi riutilizzo			
	2030	2040	
Operatori economici che utilizzano imballaggi da trasporto	40%	70%	Esclusioni → Imballaggi usati: - Per il trasporto di merci pericolose; - Per il trasporto di macchine di grandi dimensioni, di attrezzature e prodotti per i quali gli imballaggi sono progettati su misura; - in formato flessibile a contatto diretti con gli alimenti, mangini o ingredienti alimentari; - Sotto forma di scatole di cartone.
Operatori economici che utilizzano imballaggi multipli sotto forma di scatole utilizzate per raggruppare un determinato numero di prodotti al fine di creare un'unità di stoccaggio o di distribuzione	10%	25%	Esclusioni → Imballaggi in carta
Distributore finale che mette a disposizione dei consumatori bevande alcoliche ed analcoliche in imballaggi per la vendita	10%	40%	Esclusioni: - bevande considerate altamente deperibili, - Latte, prodotti lattiero-caseari, prodotti vegetali sostitutivi del latte - Prodotti vitivinicoli, bevande alcoliche

Gli operatori economici partecipano a uno o più sistemi di riutilizzo, e dovranno comunicare all'autorità competente i dati relativi al raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo.

- La relazione dovrà essere presentata entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale i dati sono raccolti.
- Il primo periodo di segnalazione riguarderà l'anno solare a partire dal 1° gennaio 2030.
- Le autorità competenti istituiranno sistemi elettronici attraverso i quali i dati dovranno essere segnalati e specificare i formati da utilizzare.

Ulteriori obblighi in materia di riutilizzo secondo il Regolamento 2025/40

- Il distributore finale che opera nel settore HORECA e che utilizza imballaggi da asporto per bevande fredde o calde o alimenti pronti destinati al consumo immediato, mediante il riempimento nel punto di vendita di un contenitore per asporto offre ai consumatori l'opzione di imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo entro il 12 febbraio 2028;
- A decorrere dal 2030 i distributori finali si adoperano per offrire il 10 % dei prodotti in vendita in un formato di imballaggio riutilizzabile.

Ulteriori obblighi in materia di riempimento (refill) secondo il Regolamento 2025/40

- A decorrere dal 1° gennaio 2030 i distributori finali con una superficie di vendita superiore a 400 m² si adoperano per destinare il 10 % di tale superficie di vendita alle stazioni di ricarica sia per i prodotti alimentari che per quelli non alimentari;
- Il distributore finale che opera nel settore HORECA e che utilizza imballaggi da asporto per bevande fredde o calde o alimenti pronti destinati al consumo immediato, mediante il riempimento nel punto di vendita di un contenitore per asporto garantisce ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire entro il 12 febbraio 2027.

Quali sono i requisiti per gli imballaggi compostabili?

L'imballaggio compostabile viene definito come: *“l'imballaggio che si biodegrada in condizioni di controllo industriale o che può subire una decomposizione biologica in tali condizioni, anche attraverso digestione anaerobica, ma non necessariamente in un ambiente di compostaggio domestico, combinato, se necessario, con trattamento fisico, con conseguente conversione dell'imballaggio in biossido di carbonio o, in assenza di ossigeno, metano e sali minerali, biomassa e acqua e che non ostacola o mette a rischio la raccolta differenziata e il processo di compostaggio e di digestione anaerobica.”*

L'art. 9 del Regolamento 2025/40 stabilisce particolari prescrizioni per gli imballaggi compostabili; in particolare, il comma 1, stabilisce che gli imballaggi immessi sul mercato costituiti da bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili o unità monodose che sono morbide dopo l'uso (e che contengono tè, caffè o altre bevande e che sono destinate ad essere utilizzate e smaltite insieme al prodotto) siano compostabili entro il 12 febbraio 2028. Se poi lo Stato membro consente che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità siano raccolti insieme ai rifiuti organici, può imporre che anche le unità monodose non permeabili destinate ad un sistema per la preparazione di tè, caffè o altre bevande (destinata ad essere utilizzata in una macchina e utilizzata e smaltita insieme al prodotto) siano compostabili (se costituiti da materiale diverso dal metallo). Qualora lo Stato membro imponga tale obbligo,

anche le cialde monodose non permeabili potranno dunque essere immesse sul mercato solo se compostabili.

Tempistiche di adeguamento sulla riduzione imballaggi: quali materiali monouso saranno vietati?

Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 1, entro il 1° gennaio 2030 i fabbricanti o gli importatori devono provvedere affinché l'imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito.

Saranno vietati gli imballaggi monouso elencati nell'Allegato V limitatamente agli usi ivi indicati. Vengono comunque fatte salve le deroghe previste dall'art. 25.

Come verificare l'idoneità di un film plastico con contenuto di riciclato?

Per poter essere considerato riciclabile, prima di tutto l'imballaggio dovrà essere progettato per il riciclaggio dei materiali in modo da consentire che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente rispetto al materiale originale per poter essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie (art. 6, par. 2, lett. A del Regolamento 2025/40), mentre, in un secondo momento, tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili nel senso che quando diventano rifiuto possono essere oggetto di raccolta differenziata e smistati in flussi di rifiuti specifici senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti e riciclati su scala (art. 6, par. 2, lett. b del Regolamento 2025/40).

Si attendono, tuttavia, diversi atti delegati da parte della Commissione UE che dovranno stabilire:

- entro il 1° gennaio 2028 criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazione di riciclabilità (art. 6 paragrafo 4);
- entro il 1° gennaio 2030 la metodologia per la valutazione del riciclabile su scala per categorie di imballaggio (art. 6 paragrafo 5)

Per poter verificare la riciclabilità di determinati materiali sarà necessario attendere la pubblicazione degli atti delegati della Commissione.

Quali test per dimostrare la riciclabilità di un materiale dell'imballaggio?

Per poter dimostrare la riciclabilità di un materiale sarà necessario attendere l'adozione degli atti delegati della Commissione.

In particolare, entro il 1° gennaio 2028 la Commissione dovrà adottare un atto delegato che preveda, fra l'altro, le modalità da seguire per effettuare la valutazione della prestazione di riciclabilità ed esprimerla in classi di prestazione di riciclabilità per unità di imballaggio, in termini di peso, compresi criteri specifici per il materiale e relativi all'efficienza della cernita per determinare se l'imballaggio debba essere considerato riciclabile.

Dichiarazione ambientale: chi la deve redigere? l'utilizzatore finale (chi confeziona) la deve richiedere al fornitore?

La dichiarazione di conformità UE attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni di sostenibilità e di etichettatura stabilite dal Regolamento:

- Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi (art.5);
- Imballaggi riciclabili (art.6);
- Contenuto minimo negli imballaggi di plastica (art. 7);
- Materie prime a base biologica negli imballaggi in plastica (art.8);
- Imballaggi compostabili (art. 9);
- Riduzione al minimo degli imballaggi (art. 10);
- Imballaggi riutilizzabili (art. 11);
- Etichettatura dell'imballaggio (art. 12);

Deve essere redatta dal fabbricante e deve essere richiesta e controllata dagli importatori.

Ci sarà un elenco definitivo di sostanze PFAS soggette a restrizioni ai sensi del PPWR o se è in linea con i quadri normativi esistenti (ad esempio, REACH/POP)?

Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, a decorrere dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non sono immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazione pari o superiore ai seguenti valori limite, nella misura in cui l'immissione sul mercato di tali imballaggi contenenti una siffatta concentrazione di PFAS non è vietata a norma di un altro atto giuridico dell'Unione:

a) 25 ppb per le PFAS misurate con analisi mirate delle PFAS (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione);

b) 250 ppb per la somma delle PFAS misurate come somma delle analisi mirate delle PFAS, se del caso, con precedente degradazione dei precursori (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione); nonché

c) 50 ppm per le PFAS (comprese le PFAS polimeriche); se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle, definito, rispettivamente, all'articolo 3, punti 9), 11) e 13), del [Regolamento \(CE\) 1907/2006](#), fornisce su richiesta al fabbricante o all'importatore, definito, rispettivamente, all'articolo 3, punti 1), 13) e 17) del presente regolamento, una prova della quantità di fluoro misurato come contenuto di PFAS o non-PFAS affinché possano stilare la documentazione tecnica di cui all'allegato VII del presente regolamento.

Per «PFAS» si intende qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF₃-) o metilene (-CF₂-) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso), ad eccezione delle sostanze che contengono solo i seguenti elementi strutturali: CF₃-X o X-CF₂-X', dove X = -OR o -NRR' e X' = metile (-CH₃), metilene (-CH₂-), un gruppo aromatico, un gruppo carbonilico (-C(O)-, -OR'', -SR'' o -NR''R'''); e dove R/R'/R''/R''' è un idrogeno (-H), metile (-CH₃), metilene (-CH₂-), un gruppo aromatico o un gruppo carbonilico (-C(O)-);

Entro il 12 agosto 2030, la Commissione effettua una valutazione per stabilire la necessità di modificare o abrogare il presente paragrafo al fine di evitare sovrapposizioni con le restrizioni o i divieti relativi all'uso delle PFAS stabiliti a norma del [Regolamento \(CE\) 1935/2004](#), del [Regolamento \(CE\) 1907/2006](#) o del [Regolamento \(UE\) 2019/1021](#).

La dicitura Imballaggi sensibili al contatto si riferisce ai soli imballaggi primari?

La definizione di imballaggio sensibile al contatto è riportata all'art. 3, paragrafo 1, punto 49 del Regolamento 2025/40.

L'imballaggio sensibile al contatto è l'imballaggio primario destinato ad essere usato per i prodotti disciplinati dai seguenti regolamenti, direttive e decisioni:

- [Regolamento \(CE\) 1831/2003](#), sugli additivi destinati all'alimentazione animale;
- [Regolamento \(CE\) 1935/2004](#), riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- [Regolamento \(CE\) 767/2009](#) sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi,
- [Regolamento \(CE\) 1223/2009](#) sui prodotti cosmetici;
- [Regolamento \(UE\) 2017/745](#) relativo ai dispositivi medici, dal [Regolamento \(UE\) 2017/746](#) relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
- [Regolamento \(UE\) 2019/4](#) relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati;
- dal [Regolamento \(UE\) 2019/6](#) relativo ai medicinali veterinari;

- dalla [Direttiva 2001/83/CE](#) recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;
- [Direttiva 2002/46/CE](#) per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari;
- [Decisione \(UE\) 2023/1809](#) della Commissione che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti e alle coppette mestruali riutilizzabili (per i prodotti definiti agli articoli 1 e 2).

Le aziende dovranno rilasciare una dichiarazione di conformità sul rispetto dei requisiti del Regolamento 2025/40? È prevista anche per i dispositivi medici e per i medicinali?

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 15 del Regolamento 2025/40 è compito dei fabbricanti di imballaggi, prima di immettere l'imballaggio sul mercato, eseguire (o far eseguire per loro conto) la procedura di valutazione della conformità dell'imballaggio al rispetto dei requisiti del Regolamento 2025/40 (prevista all'art. 38) e redigere la documentazione tecnica di cui all'allegato VII. Se la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 38 del Regolamento 2025/40 ha dimostrato la conformità di un imballaggio alle prescrizioni applicabili, i fabbricanti compilano poi una dichiarazione di conformità UE (prevista dall'art. 39 del Regolamento 2025/40).

Per alcuni particolari imballaggi di dispositivi medici e medicinali sono previste specifiche deroghe.

L'art. 6, che dispone che tutti gli imballaggi siano riciclabili, non si applica, infatti, a:

- agli imballaggi sensibili al contatto di dispositivi medici di cui al [Regolamento \(UE\) 2017/745](#);
- agli imballaggi sensibili al contatto di dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al [Regolamento \(UE\) 2017/746](#);
- agli imballaggi sensibili al contatto per formule per lattanti e formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia nonché alimenti a fini medici speciali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del [Regolamento \(UE\) 609/2013](#).

I paragrafi 1 e 2 dell'art. 7, che impongono un contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica, non si applicano:

- agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medici, di dispositivi esclusivamente destinati alla ricerca e di dispositivi oggetto di indagine di cui al [Regolamento \(UE\) 2017/745](#);
- agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al [Regolamento \(UE\) 2017/746](#);

- agli imballaggi di forniture, componenti e componenti del confezionamento primario per la produzione di medicinali oggetto della [Direttiva 2001/83/CE](#) e per i medicinali veterinari oggetto del [Regolamento \(UE\) 2019/6](#) se tali imballaggi sono necessari per soddisfare le norme di qualità previste per i medicinali.

I paragrafi 2 e 3 dell'art. 15 del Regolamento 2025/40 non si applicano poi agli imballaggi per il trasporto personalizzati per dispositivi medici e sistemi medici configurabili destinati all'uso in ambienti industriali e sanitari. Tali paragrafi, in particolare, l'obbligo di eseguire la procedura di valutazione della conformità dell'imballaggio (di cui all'articolo 38) e di redigere e conservare la documentazione tecnica di cui all'allegato VII.

L'art. 12 del Regolamento 2025/40, che detta le prescrizioni per quanto riguarda l'etichettatura, poi non si applica al confezionamento primario né all'imballaggio o confezionamento esterno quali definiti nei [Regolamenti \(UE\) 2017/745](#), [\(UE\) 2017/746](#) e [\(UE\) 2019/6](#) e [nella Direttiva 2001/83/CE](#), se non vi è spazio sull'imballaggio a causa di altre prescrizioni in materia di etichettatura definite in tali atti legislativi dell'Unione, o se l'etichettatura dell'imballaggio potrebbe compromettere l'uso sicuro dei medicinali per uso umano o dei medicinali veterinari.

Qual è la data limite oltre la quale non si potranno più immettere sul mercato imballaggi che non rispettino il Regolamento 2025/40? Per chi non rispetta i nuovi requisiti sono previste sanzioni?

Il contenuto del Regolamento 2025/40 si applica, in generale, dal 12 agosto 2026; tuttavia, alcuni specifici obblighi stabiliti dal Regolamento si applicheranno agli operatori del settore successivamente, al fine di consentire agli operatori stessi di uniformarsi alle nuove regole. Per individuare le singole scadenze, pertanto, si dovrà fare riferimento alle diverse misure in esso contenute.

Il Regolamento 2025/40, all'art. 68, stabilisce che, entro il 12 febbraio 2027, gli Stati membri dovranno prevedere le sanzioni da applicare in caso di violazione delle prescrizioni.

Quali saranno gli imballi da evitare/ridurre tassativamente?

L'art. 25 (Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio) prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici non dovranno immettere sul mercato imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell'allegato V del Regolamento 2025/40. In aggiunta si precisa che entro il 1° gennaio 2030 il fabbricante o l'importatore dovrà provvedere affinché l'imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito (no a doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari).

Per "Imballaggi sensibili al contatto" si intendono TUTTI gli imballaggi primari di cosmetici, dispositivi medici e integratori alimentari?

L'imballaggio sensibile al contatto è l'imballaggio primario destinato ad essere usato per i prodotti disciplinati dai seguenti regolamenti, direttive e decisioni:

- [Regolamento \(CE\) 1831/2003](#), sugli additivi destinati all'alimentazione animale;
- [Regolamento \(CE\) 1935/2004](#), riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- [Regolamento \(CE\) 767/2009](#) sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi,
- [Regolamento \(CE\) 1223/2009](#) sui prodotti cosmetici;
- [Regolamento \(UE\) 2017/745](#) relativo ai dispositivi medici, dal [Regolamento \(UE\) 2017/746](#) relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
- [Regolamento \(UE\) 2019/4](#) relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati;
- dal [Regolamento \(UE\) 2019/6](#) relativo ai medicinali veterinari;
- dalla [Direttiva 2001/83/CE](#) recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;
- [Direttiva 2002/46/CE](#) per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari;
- [Decisione \(UE\) 2023/1809](#) della Commissione che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti e alle coppette mestruali riutilizzabili (per i prodotti definiti agli articoli 1 e 2).

Sono state definite delle "classi di riciclabilità": come funziona il criterio di questa classificazione? Come viene calcolato?

Le classi di riciclabilità sono indicate nella Tabella 3 dell'Allegato II (Classi di prestazione di riciclabilità). L'art. 6 del Regolamento 2025/40 stabilisce che dal 1° gennaio 2030 gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili secondo le classi A, B, C della tabella 3 dell'allegato II al Regolamento 2025/40. Tuttavia, si deve attendere che la Commissione (entro il 1° gennaio 2028) integri il Regolamento 2025/40 con atti delegati che stabiliscano i criteri di progettazione per il riciclaggio e le classi di prestazione di riciclabilità sulla base di quanto già stabilito dalla tabella 3 dell'allegato II.

Considerazioni sui prodotti monouso/hotel amenities (bustine, flaconcini...di shampoo e bs, set cucito, cuffie doccia...) destinati al settore HO.RE.CA. Vincoli, limiti o divieti di commercializzazione/produzione e se sì da quando.

L'art. 25 del Regolamento 2025/40 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell'allegato V. L'Allegato V contiene alcune restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio, tra i quali rientrano anche:

- gli imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, che comprendono tutte le aree dedicate alla ristorazione all'interno e all'esterno, con tavoli e sgabelli e posti in piedi, e le aree dedicate alla ristorazione offerte agli utilizzatori finali da diversi operatori economici in congiunto o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande. Sono esentate le strutture del settore alberghiero, della ristorazione e del catering che non hanno accesso all'acqua potabile (Vassoi, piatti e bicchieri monouso, sacchetti, scatole).
- Imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni;
 - b) gli imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali.
- Imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, quali descritti nella NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo.

Tuttavia, si attende che, entro il 12 febbraio 2027, la Commissione pubblichi orientamenti, in consultazione con gli Stati membri e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, al fine di illustrare più nel dettaglio l'allegato V, compresi esempi dei formati di imballaggio che rientrano nell'ambito di applicazione, e le eventuali esenzioni alle restrizioni.

In merito alle cialde di caffè, la carta filtro che costituisce le cialde sarà considerata imballaggio con il Regolamento 2025/40?

Sì, il riferimento è costituito dall'art. 3, paragrafo 1 del Regolamento 2025/40, che ricomprende nella definizione di imballaggio alla lettera f) la "bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre

bevande permeabili o unità monodose che è morbida dopo l'uso e che contiene tè, caffè o altre bevande e che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto”.

Qual è il ruolo dell'impresa che commercializza una bottiglia in PET che gli fornisce un produttore che ha la sede operativa in paese extra UE?

Tale commerciante per il Regolamento 2025/40 si configura come “importatore” definito come “la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un imballaggio originario di un paese terzo” ed è soggetto in primis agli obblighi di cui all'art. 18 del Regolamento 2025/40.

Quando un'industria viene considerata “fabbricante” dell'imballaggio?

Il Regolamento 2025/40 definisce “fabbricante” la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati.

Viene poi specificato che:

a) fatta salva la lettera b), qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale, per «fabbricante» si intende tale persona fisica o giuridica;

b) se la persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l'imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio commerciale rientra nella definizione di microimpresa conformemente alla [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione applicabile all'11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio alla persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l'imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale è situato nello stesso Stato membro, con «fabbricante» si intende la persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio.

Abbiamo molti siti produttivi in Europa: UK, Finlandia, Germania, Spagna, oltre a Italia. Si applicheranno le medesime regole in tutti questi Stati?

I regolamenti europei sono direttamente applicabili in tutti gli stati membri dell'UE. Negli stati extra-UE invece il Regolamento 2025/40 non sarà applicabile, pertanto, in UK potrebbero esserci disposizioni diverse.

In caso di imballaggi plastici, quali sono le soglie di contenuto minimo di riciclato e in che tempi entreranno in vigore?

L'art. 7 del Regolamento 2025/40 stabilisce obblighi specifici di contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica che si riportano di seguito:

1. Entro il 1° gennaio 2030 o tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo, se posteriore, tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell'allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e per anno:
 - a) 30 % per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
 - b) 10 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;
 - c) 30 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
 - d) 35 % per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c).
2. Entro il 1° gennaio 2040 tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell'allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e per anno:
 - a) 50 % per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
 - b) 25 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
 - c) 65 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
 - d) 65 % per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo".

Le Responsabilità (e di conseguenza, anche le sanzioni) coinvolgono anche i commercianti o "solo" clienti e produttori?

Il Regolamento 2025/40 non stabilisce sanzioni in seguito alla violazione degli obblighi in esso previsti; saranno i singoli Stati membri a doverle definire. L'art. 68 del Regolamento 2025/40 stabilisce che entro il 12 febbraio 2027 gli Stati membri dovranno stabilire le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento e adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Con riguardo alle responsabilità, il Regolamento 2025/40 impone obblighi, in generale, nei confronti degli operatori economici identificati come “il fabbricante, il fornitore, l’importatore, il distributore, il rappresentante autorizzato, il distributore finale e il fornitore di servizi di logistica”.

Quanto entra in vigore il Regolamento 2025/40?

Il Regolamento è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 ma le sue disposizioni si applicheranno a partire dal 12 agosto 2026.

La dichiarazione di conformità da redigere in base all'Allegato VII sarà obbligatoria a partire dal 12 Agosto 2026 (18 mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento 2025/40)?

Sì, la dichiarazione conformità dovrà essere redatta a partire dal 12 agosto 2026 (data di applicazione del Regolamento 2025/40 come stabilito dall’art. 71).

Quale destino per gli imballaggi compostabili che non rientrano tra quelli indicati all'art.9.1 e 9.2? dovranno essere comunque riciclabili oltre che compostabili?

Entro il 12 febbraio 2028, gli imballaggi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’art. 9 paragrafo 3 del Regolamento 2025/40, compresi gli imballaggi costituiti da polimeri di plastica biodegradabili e altri materiali biodegradabili, devono essere progettati per il riciclaggio dei materiali a norma dell’articolo 6 del Regolamento 2025/40 senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti. Infatti, si legge nel considerando 53: "Dato che la corretta modalità di smaltimento degli imballaggi di plastica compostabile è sempre più spesso fonte di confusione per i consumatori, è giustificato e necessario stabilire norme chiare e comuni sull’uso di tali imballaggi, rendendolo obbligatorio solo quando comporta chiari vantaggi per l’ambiente o per la salute umana". Pertanto, potranno essere compostabili solo gli imballaggi indicati nei paragrafi 1 e 2. La Commissione potrà valutare la possibilità di includere altri imballaggi al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettera a).

Restrizioni dell'allegato V: cosa si intende con "facilitare la manipolazione"? Anche da parte dei consumatori? La restrizione riguarderà anche film plastici per multipack?

Sul punto si attende che, entro il 12 febbraio 2027, la Commissione pubblichi orientamenti, in consultazione con gli Stati membri e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, al fine di

illustrare più nel dettaglio l'allegato V del Regolamento 2025/40, compresi esempi dei formati di imballaggio che rientrano nell'ambito di applicazione, e le eventuali esenzioni alle restrizioni, e forniscono un elenco esemplificativo dei prodotti ortofrutticoli esclusi dall'allegato V, punto 2.

Le bustine monodose utilizzate in ambito cosmetico al di fuori del settore alberghiero (HoReCa) possono continuare ad essere commercializzate?

L'Allegato V al Regolamento 2025/40 (Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio) prevede una restrizione all'uso solo per gli imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, quali descritti nella NACE Rev. 2.

Il nuovo regolamento 2025/40 riguarda tutte le categorie merceologiche o ci sono particolari esenzioni (es. distributori di dispositivi medici)?

Il Regolamento 2025/40 si applica in generale a tutti gli imballaggi; tuttavia, per alcune categorie di imballaggi sono previste alcune deroghe agli obblighi di volta in volta delineati dal Regolamento. Ad esempio, gli obblighi di riciclabilità sanciti dall'art. 6 del Regolamento 2025/40 non si applicano agli imballaggi di dispositivi medici così come gli obblighi di contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica previsti dall'art. 7. Inoltre, ai dispositivi medici non si applica l'obbligo di eseguire la procedura di valutazione della conformità dell'imballaggio (di cui all'articolo 38) e di redigere e conservare la documentazione tecnica di cui all'allegato VII.

Il nuovo regolamento imballaggi riguarda anche gli utilizzatori o solo i produttori di imballaggi?

Il Regolamento 2025/40 impone obblighi sia in capo al "produttore dell'imballaggio", identificato come il fabbricante, l'importatore o il distributore dell'imballaggio, sia al distributore finale, ovvero quel soggetto che nella catena di approvvigionamento fornisce all'utilizzatore finale prodotti imballati, anche attraverso il riutilizzo, o prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica. Non vengono invece imposti obblighi in capo all'utilizzatore finale, ossia la persona fisica o giuridica residente o stabilita nell'Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in qualità di consumatore o utilizzatore finale professionale nel contesto delle sue attività industriali o professionali e che non mette il medesimo prodotto a disposizione sul mercato nella forma in cui le è pervenuto.

Quali sono i criteri per considerare un imballaggio riciclabile (classi A, B e C) finché non sono previste disposizioni precise/emendamenti? Si può nel frattempo

definire che un imballaggio sia riciclabile? È obbligatorio o facoltativo dichiarare la % di plastica riciclata?

L'art. 6 del Regolamento 2025/40 stabilisce che dal 1° gennaio 2030 (oppure, qualora gli atti delegati indicati nel par. 4 dell'art. 6 siano adottati dopo il 1° gennaio 2028 l'obbligo scatterà 24 mesi dopo l'entrata in vigore di tali atti) gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili secondo le classi A, B, C della tabella 3 dell'allegato II al Regolamento (Classi di prestazione di riciclabilità). Tuttavia, si deve attendere che la Commissione (entro il 1° gennaio 2028) integri il regolamento con atti delegati che stabiliscano i criteri di progettazione per il riciclaggio e le classi di prestazione di riciclabilità sulla base di quanto già stabilito dalla tabella 3 dell'allegato II. Il rispetto di tali obblighi di riciclabilità dovrà risultare sicuramente dalla dichiarazione di conformità di cui all'Allegato VII. Per quanto riguarda, invece, il contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica, l'art. 7 del Regolamento 2025/40 prevede che entro il 1° gennaio 2030 tutte le parti in plastica di un imballaggio debbano contenere una percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo. Anche il rispetto di tale obbligo dovrà essere dimostrato dal fabbricante o dall'importatore nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all'Allegato VII.

Per quanto concerne la comunicazione volontaria sulla riciclabilità si rimanda per approfondimenti alla pagina 19 delle [Linee Guida per una etichettatura ambientale volontaria di CONAI](#). Tuttavia, si segnala inoltre che dal momento in cui la riciclabilità sarà un obbligo di legge, non sarà possibile vantare questa caratteristica come un segno distintivo del packaging. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la Guida sintetica alla nuova [Direttiva europea 2024/825/UE](#).

Vale la stessa regolamentazione anche al di fuori dell'Italia (Europa ed extra Europa)?

Il Regolamento 2025/40 è direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri dell'UE.

Per ortofrutta 1° gamma, è prevista l'abolizione di confezionamento in plastica. Da che data entra in vigore?

Dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell'Allegato V (Imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofruccicoli freschi non trasformati).

Il nuovo regolamento 2025/40 si applica sia alle imprese produttrici e sia a quelle utilizzatrici di imballaggi?

Sì, il Regolamento 2025/40 impone obblighi sia in capo al “produttore dell’imballaggio”, identificato come il fabbricante, l’importatore o il distributore dell’imballaggio, sia al distributore finale, ovvero quel soggetto che nella catena di approvvigionamento fornisce all’utilizzatore finale prodotti imballati, anche attraverso il riutilizzo, o prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica. Non vengono invece imposti obblighi in capo all’utilizzatore finale, ossia la persona fisica o giuridica residente o stabilita nell’Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in qualità di consumatore o utilizzatore finale professionale nel contesto delle sue attività industriali o professionali e che non mette il medesimo prodotto a disposizione sul mercato nella forma in cui le è pervenuto.

Come va interpretato l'articolo 9.2 in termini di capsule in plastica non compostabile quando lo stato membro impone la compostabilità? Verranno vietate o rimane la doppia possibilità compostabile e non?

L’art. 9, comma 1 del Regolamento 2025/40, stabilisce che gli imballaggi immessi sul mercato costituiti da bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili o unità monodose che sono morbide dopo l’uso (e che contengono tè, caffè o altre bevande e che sono destinate ad essere utilizzate e smaltite insieme al prodotto) siano compostabili entro il 12 febbraio 2028. Se poi lo Stato membro consente che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità siano raccolti insieme ai rifiuti organici, può imporre che anche le unità monodose non permeabili destinate ad un sistema per la preparazione di tè, caffè o altre bevande (destinata ad essere utilizzata in una macchina e utilizzata e smaltita insieme al prodotto) siano compostabili (se costituiti da materiale diverso dal metallo). Qualora lo Stato membro imponga tale obbligo, anche le cialde monodose non permeabili potranno dunque essere immesse sul mercato solo se compostabili.

Come va interpretato l'articolo 29.6 sui target di riutilizzo? Le macchine vending sono incluse o escluse? Se incluse, come verranno gestite le macchine vending che offrono bevande calde nei bicchieri di carta?

L’art. 29, comma 6, primo paragrafo, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2030 il distributore finale che mette a disposizione dei consumatori bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi per la vendita nel territorio di uno Stato membro garantisce che almeno il 10 % di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo. Tuttavia, la norma stabilisce diverse esenzioni in ordine al rispetto di tale obbligo di riutilizzo: ad esempio, al paragrafo 7 stabilisce che gli obiettivi di riutilizzo non si applicano alle bevande considerate

altamente deperibili, nonché al latte e ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti vegetali sostitutivi del latte. Oltre a ciò, la norma, al paragrafo 10, stabilisce che se, in un dato anno civile, un distributore finale ha una superficie di vendita non superiore a 100 m², tale distributore finale è esentato dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 6. Ciò premesso, al di là delle esenzioni espressamente indicate nel Regolamento 2025/40, non sembrerebbe che il distributore finale che mette a disposizione dei consumatori bevande tramite "macchine vending" sia escluso dal rispetto degli obblighi di riutilizzo; ad ogni modo, si attende entro il 12 febbraio 2027 la pubblicazione di orientamenti da parte della Commissione sui tipi di bevande che potranno essere soggetti agli obblighi di riutilizzo di cui al paragrafo 6.

Come va interpretato l'articolo 7.5.a in termini di packaging che pone pericolo alla salute umana?

La conformità al [Regolamento \(CE\) 1935/2004](#) rimane un prerequisito per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che non può essere derogata per ottemperare ai requisiti del presente regolamento.

Pertanto, la quantità di contenuto riciclato negli imballaggi di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari non devono comportare una minaccia per la salute umana.

L'art. 7, paragrafo 5, lett. a) del Regolamento 2025/40 stabilisce che gli obblighi di contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica (previsti dai paragrafi 1 e 2 della medesima norma) non si applicano agli imballaggi in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nel caso in cui la quantità di contenuto riciclato comporti una minaccia per la salute umana e causi la non conformità dei prodotti imballati ai sensi del [Regolamento \(CE\) 1935/2004](#), riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Pertanto, l'applicazione di tale esclusione dovrà essere valutata facendo espresso riferimento al sopra menzionato Regolamento, nonché al [Regolamento \(UE\) 2022/1616](#) relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

7. Allegati previsti dal Regolamento 2025/40

Nel documento impaginato e definitivo saranno inseriti tutti gli allegati previsti dal Regolamento 2025/40.